



EPPI

ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

4/2025

Commentario allo Statuto dell'EPPI

Approvato con decreto interministeriale del 27 dicembre 2019



SOMMARIO

I. Introduzione.....	2
Capitolo I - Natura e finalità dell'Ente	2
Commento all'articolo 1 - Natura e denominazione dell'Ente	3
Commento all'articolo 2 dello Statuto EPPI - Sede.....	5
Commento all'articolo 3 dello Statuto EPPI - Scopi	6
Commento all'articolo 4 dello Statuto EPPI – Iscritti.....	9
Capitolo II - Struttura e governance	11
Commento all'articolo 5 dello Statuto EPPI – Gli Organi.....	12
Commento all'articolo 6 dello Statuto EPPI - Il Consiglio di Indirizzo Generale	14
Commento all'articolo 7 dello Statuto EPPI - Funzionamento e compiti del Consiglio di Indirizzo Generale	16
Commento all'articolo 8 dello Statuto EPPI - Il Consiglio di Amministrazione	19
Commento all'articolo 9 dello Statuto EPPI - Poteri del Consiglio di Amministrazione	21
Commento all'articolo 10 dello Statuto EPPI - Convocazione del Consiglio di Amministrazione.....	24
Commento all'articolo 11 dello Statuto EPPI - Il Presidente.....	26
Commento all'articolo 12 dello Statuto EPPI - Requisiti di onorabilità e di professionalità.....	28
Commento all'articolo 13 dello Statuto EPPI - Il Collegio dei Sindaci.....	31
Commento all'articolo 14 dello Statuto EPPI - Obblighi, funzioni ed attività DEGLI Ordini Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.....	32
Capitolo III - Gestione economico-finanziaria	35
Commento all'articolo 15 dello Statuto EPPI - Entrate ed esercizio finanziario	35
Commento all'articolo 16 dello Statuto EPPI - Il patrimonio.....	36
Commento all'articolo 17 dello Statuto EPPI – l'assetto amministrativo contabile	37
Commento agli articoli 18 e 19 dello Statuto EPPI – riserva conto pensioni e riserva patrimoniale	38
Commento all'articolo 20 dello Statuto EPPI – bilancio ed altri documenti di gestione	40
Capitolo IV - Rapporti con gli iscritti	41
Commento all'articolo 21 dello Statuto EPPI – diritto d'informazione	41

I. INTRODUZIONE

Questo commentario si propone di analizzare e approfondire lo Statuto dell'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), approvato con decreto interministeriale del 27 dicembre 2019, che rappresenta il documento fondamentale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente.

L'EPPI (Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati) è stato istituito come fondazione di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 103/1996, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. L'Ente si configura come un organismo di diritto privato con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, sottoposto alla vigilanza dei Ministeri competenti.

Lo Statuto definisce la natura giuridica dell'Ente, ne individua gli scopi istituzionali, disciplina il sistema degli organi di governo e di controllo, detta i principi fondamentali della gestione economico-finanziaria e regola i rapporti con gli iscritti.

Il testo statutario si articola in quattro titoli principali: il primo dedicato alla natura e alle finalità dell'Ente, il secondo all'organizzazione, il terzo alla gestione finanziaria e il quarto all'informazione agli iscritti. Tale struttura riflette la volontà di garantire un quadro normativo organico e completo, funzionale all'efficiente perseguimento delle finalità istituzionali.

Di particolare rilievo è l'impianto della governance, caratterizzato da un sistema duale che vede la compresenza di un organo di indirizzo politico (il Consiglio di Indirizzo Generale) e di un organo di gestione (il Consiglio di Amministrazione), secondo un modello volto ad assicurare l'equilibrio tra le diverse funzioni e la rappresentatività della categoria professionale.

Altrettanto significative sono le disposizioni sulla gestione economico-finanziaria, improntate ai principi di trasparenza e prudenza nella gestione del patrimonio, nonché quelle sui diritti di informazione agli iscritti, che testimoniano l'attenzione dell'Ente per le esigenze di partecipazione e controllo diffuso da parte degli stessi.

Il presente commentario si propone di offrire un'analisi sistematica delle disposizioni statutarie, evidenziandone ratio e finalità, e di fornire un supporto interpretativo utile sia agli operatori sia agli iscritti per una migliore comprensione del quadro normativo che regola il funzionamento dell'Ente.

CAPITOLO I - NATURA E FINALITÀ DELL'ENTE

L'EPPI si configura come un ente previdenziale autonomo dedicato alla categoria professionale dei periti industriali. La natura giuridica dell'Ente è quella di una fondazione di diritto privato, dotata di autonomia gestionale, organizzativa e contabile. Tale configurazione deriva dal processo di privatizzazione degli enti previdenziali avviato con il D.Lgs. 509/1994 e proseguito con il D.Lgs. 103/1996, che ha portato alla creazione di enti previdenziali privati per le categorie professionali precedentemente prive di tutela previdenziale obbligatoria.

L'ambito territoriale di operatività dell'Ente si estende all'intero territorio nazionale, con la possibilità di istituire delegazioni e uffici di rappresentanza per garantire una presenza capillare e un efficace servizio agli iscritti.

Gli scopi istituzionali dell'Ente, sono dettagliati nell'art. 3 dello Statuto, si articolano in diverse direzioni:

- i) la tutela previdenziale obbligatoria, attuata a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti;
- ii) la possibilità di estendere la protezione previdenziale anche ad altre categorie professionali similari di nuova istituzione che ne siano prive;

- iii) la possibilità di realizzare forme di previdenza complementare secondo un modello multi-pilastro;
- iv) la possibilità di partecipare a consorzi o società di garanzia fidi;
- v) la possibilità di prevedere trattamenti di assistenza sanitaria integrativa e di ulteriori forme di assistenza¹;
- vi) la possibilità di svolgere anche attività di promozione e sviluppo della libera professione.

Un aspetto qualificante dello Statuto è la previsione dell'iscrizione obbligatoria per tutti i periti industriali che esercitano attività autonoma di libera professione, sia in forma individuale che associata o societaria. Tale obbligo si estende anche a coloro che svolgono l'attività professionale in forma di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazioni occasionali, purché le prestazioni rientrino nelle competenze specifiche del perito industriale, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente o altre attività di lavoro autonomo di diversa natura.

L'assenza di fine di lucro e il divieto di usufruire di finanziamenti pubblici, infine, caratterizzano l'Ente come un organismo che deve perseguire i propri scopi istituzionali attraverso una gestione efficiente delle risorse derivanti dai contributi degli iscritti e dai rendimenti del patrimonio.

Questa caratterizzazione va letta in stretta connessione con quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 509/94, che stabilisce un rigido sistema di garanzie in caso di dissesto finanziario. In particolare:

- 1 gli enti possono essere commissariati in caso di disavanzo economico-finanziario, con nomina di commissari straordinari per il riequilibrio della gestione
- 2 in caso di persistenza dello stato di dissesto, può essere disposta la liquidazione coatta amministrativa
- 3 la liquidazione determina il passaggio dell'assicurazione obbligatoria all'INPS o ad altri enti di previdenza obbligatoria, con contestuale subentro nei rapporti attivi e passivi
- 4 gli iscritti mantengono i diritti maturati, che vengono garantiti dall'ente subentrante

Questo sistema evidenzia come l'autonomia gestionale e l'assenza di finanziamenti pubblici siano controbilanciate da un rigido meccanismo di controllo e intervento in caso di dissesto, a tutela della funzione pubblicistica svolta dall'ente. La previsione del commissariamento e della possibile liquidazione coatta rappresenta infatti la garanzia ultima del sistema previdenziale, assicurando che eventuali criticità gestionali non si traducano in un pregiudizio per gli iscritti.

L'assenza di fine di lucro va quindi interpretata non solo come divieto di distribuzione degli utili, ma come obbligo di gestione orientata esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali, con particolare attenzione alla sostenibilità di lungo periodo.

COMMENTO ALL'ARTICOLO 1 - NATURA E DENOMINAZIONE DELL'ENTE

Art. 1 - Natura e denominazione dell'Ente

1. L'Ente di previdenza per chi svolge l'attività professionale di Perito Industriale è istituito come fondazione di diritto privato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ed è disciplinato dalle norme del decreto ora citato nonché da quelle del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n.509 e, per quanto ivi non previsto, da quelle del Cod. Civ. in tema di fondazioni, se ed in quanto

¹ Nel 2004, grazie alla Legge delega del 23 agosto 2004, n. 243, la cosiddetta "Riforma Berlusconi/Maroni", ha ribadito la completa deducibilità dei contributi versati, sono state assegnate nuove funzioni alle Casse tra le quali la possibilità di realizzare forme di "previdenza complementare", "assistenza sanitaria integrativa" ed aggregazioni di nuovi professionisti.

compatibili. L'Ente assume la seguente denominazione: "ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI". La sigla EPPI identifica a tutti gli effetti l'Ente.

2. L'Ente è iscritto nell'albo di cui all'art. 4 comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 2 maggio 1996, n. 337.

L'articolo 1 dello Statuto dell'EPPI rappresenta la disposizione fondamentale che definisce la natura giuridica, l'inquadramento normativo e la denominazione dell'Ente di previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. La norma si articola in due commi che delineano gli elementi costitutivi essenziali dell'Ente previdenziale.

Il primo comma stabilisce, innanzitutto, la natura giuridica dell'EPPI come fondazione di diritto privato. Questa qualificazione deriva direttamente dall'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che ha disciplinato la privatizzazione degli enti previdenziali di categoria. La scelta del legislatore di optare per il modello della fondazione non è casuale, ma risponde all'esigenza di garantire una gestione autonoma ed efficiente del patrimonio destinato allo scopo previdenziale, caratteristica tipica degli enti fondazionali.

La natura fondazionale dell'EPPI si caratterizza per alcuni elementi distintivi:

- 5 l'autonomia patrimoniale e la destinazione vincolata del patrimonio allo scopo previdenziale;
- 6 l'assenza di scopo di lucro;
- 7 l'autogoverno della categoria professionale.

Questi elementi sono funzionali alla realizzazione della missione istituzionale dell'Ente, ovvero la gestione della previdenza obbligatoria dei periti industriali.

Il riferimento normativo al D.Lgs. 103/1996 colloca l'EPPI nel novero degli enti previdenziali privatizzati di "seconda generazione", distinguendolo dagli enti privatizzati ai sensi del D.Lgs. 509/1994. Questa distinzione è rilevante poiché i primi sono caratterizzati dall'adozione del sistema contributivo puro per il calcolo delle prestazioni pensionistiche, a differenza degli altri che possono mantenere sistemi di calcolo retributivi o misti.

L'articolo richiama espressamente anche l'applicazione delle norme del D.Lgs. 509/1994, creando così un duplice riferimento normativo che definisce il quadro giuridico complessivo dell'Ente. Questo doppio richiamo è significativo poiché il D.Lgs. 509/1994 contiene disposizioni fondamentali sul regime della privatizzazione, sui controlli pubblici e sulle garanzie di stabilità che si applicano anche agli enti istituiti ai sensi del D.Lgs. 103/1996.

La norma statutaria prevede inoltre l'applicazione residuale delle disposizioni del Cod. Civ. in tema di fondazioni, specificando però che tale applicazione è subordinata alla compatibilità con le norme speciali che disciplinano l'Ente. Questa previsione è importante in quanto consente di colmare eventuali lacune normative attraverso il ricorso alla disciplina civilistica, garantendo così la completezza del quadro normativo applicabile, anche se tale disciplina privatistica, è stata poi più volte messa in discussione dai provvedimenti di natura pubblicistica e dell'inserimento delle Casse nel cosiddetto elenco Istat delle Pubbliche Amministrazioni.

La denominazione ufficiale dell'Ente viene indicata come "**ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**", con la precisazione che la sigla **EPPI** identifica a tutti gli effetti l'Ente stesso. La scelta di una denominazione estesa che include sia i periti industriali che i periti industriali laureati riflette l'evoluzione della categoria dei periti industriali e l'ampliamento della platea degli iscritti oramai ad appannaggio dei professionisti in possesso di laurea.

Il secondo comma dell'articolo sancisce l'iscrizione dell'EPPI nell'albo di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 509/1994, secondo quanto previsto dal D.M. 337/1996. L'iscrizione all'albo rappresenta un elemento

costitutivo essenziale che certifica la natura di ente previdenziale privatizzato e comporta l'assoggettamento ai controlli e alla vigilanza previsti dalla normativa di settore.

L'iscrizione all'albo ha una duplice valenza: da un lato, rappresenta il riconoscimento formale della natura di ente previdenziale privatizzato; dall'altro, costituisce il presupposto per l'esercizio della vigilanza da parte dei Ministeri competenti. Attraverso l'iscrizione all'albo, l'EPPI si inserisce nel sistema della previdenza privata dei liberi professionisti, caratterizzato dall'autogoverno delle categorie professionali ma sottoposto a forme di controllo pubblico a garanzia della stabilità e dell'efficienza gestionale.

L'autonomia organizzativa e gestionale che deriva dalla natura privatistica dell'Ente deve, tuttavia, coordinarsi con la funzione pubblicistica della previdenza obbligatoria. Questo coordinamento emerge dalla previsione di forme di controllo pubblico, dalla presenza di rappresentanti ministeriali nel Collegio dei Sindaci e dall'applicazione di principi di gestione volti a garantire la stabilità di lungo periodo e l'equilibrio tra contributi e prestazioni.

L'assenza di scopo di lucro, espressamente prevista dall'art. 3 comma 8 dello Statuto, costituisce un elemento caratterizzante della natura fondazionale dell'EPPI. Gli avanzi di gestione vengono accantonati nella Riserva Straordinaria, che rappresenta la fonte di finanziamento per importanti interventi a favore degli iscritti: la distribuzione del contributo integrativo sui montanti individuali, la maggiore rivalutazione rispetto al PIL e le prestazioni assistenziali. Questo meccanismo evidenzia come gli avanzi di gestione, pur non potendo essere distribuiti direttamente come dividendi, vengano comunque destinati al miglioramento delle prestazioni previdenziali e assistenziali degli iscritti, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente.

Il sistema di autogoverno della categoria professionale, che si realizza attraverso gli organi elettivi previsti dallo Statuto, rappresenta un'ulteriore caratteristica distintiva dell'EPPI come ente privatizzato. Questo sistema consente alla categoria professionale di gestire autonomamente la propria previdenza, pur nel rispetto dei vincoli e dei controlli previsti dalla legge.

La duplice natura dell'EPPI, privata nella forma organizzativa ma pubblica nella funzione svolta, emerge chiaramente dall'articolo 1 dello Statuto. Questa duplicità si riflette nell'intero sistema normativo che disciplina l'Ente, caratterizzato dal bilanciamento tra autonomia gestionale e controlli pubblici, tra efficienza amministrativa e garanzie per gli iscritti.

L'evoluzione normativa che ha portato alla privatizzazione degli enti previdenziali di categoria ha trovato nell'EPPI una delle sue più compiute realizzazioni. La scelta del modello fondazionale², l'adozione del sistema contributivo e l'autonomia gestionale rappresentano elementi che hanno consentito di coniugare l'efficienza della gestione privata con le garanzie proprie della previdenza obbligatoria.

In conclusione, l'articolo 1 dello Statuto dell'EPPI rappresenta una disposizione fondamentale che definisce gli elementi costitutivi essenziali dell'Ente. La natura fondazionale, il duplice riferimento normativo ai decreti sulla privatizzazione e l'iscrizione all'albo degli enti previdenziali privati costituiscono i presupposti su cui si basa l'intera architettura giuridica dell'Ente.

COMMENTO ALL'ARTICOLO 2 DELLO STATUTO EPPI - SEDE

Art. 2 - Sede

² Il D.Lgs. 509/1994 ha consentito agli enti previdenziali di trasformarsi in associazioni o fondazioni con personalità giuridica di diritto privato. Mentre l'EPPI, in quanto cassa di nuova generazione istituita ai sensi del D.Lgs. 103/1996, ha assunto direttamente la natura di fondazione, le casse preesistenti (cd. di prima generazione) hanno potuto scegliere tra le due forme giuridiche. Ad esempio, la Cassa Geometri ha optato per la forma dell'associazione con personalità giuridica. Tale differenza nella forma giuridica non incide comunque sulla natura privatistica degli enti, che sono tutti parimenti soggetti di diritto privato incaricati di una funzione pubblica quale la gestione della previdenza obbligatoria di categoria.

1.L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua attività sull'intero territorio della Repubblica.

2.L'Ente può istituire Delegazioni con uffici di rappresentanza.

L'articolo 2 dello Statuto disciplina la sede dell'Ente e il suo ambito territoriale di operatività. Sebbene apparentemente semplice nella sua formulazione, questa disposizione riveste una particolare importanza per comprendere la struttura organizzativa e la portata operativa dell'Ente previdenziale.

Il primo comma dell'articolo stabilisce che l'EPPI ha sede in Roma e svolge la sua attività sull'intero territorio della Repubblica.

La scelta di Roma come sede principale dell'Ente non è casuale ma risponde a precise esigenze di carattere istituzionale e pratico. In primo luogo, la collocazione della sede nella capitale facilita i rapporti con le istituzioni governative e gli organi di vigilanza, considerando che l'EPPI, pur essendo un ente privatizzato, resta sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come si evince dal preambolo dello Statuto stesso.

L'ubicazione romana della sede centrale permette inoltre una più agevole interazione con gli altri enti previdenziali e con il sistema della previdenza nazionale nel suo complesso, facilitando il coordinamento delle politiche previdenziali e assistenziali. Questo aspetto assume particolare rilevanza considerando che l'EPPI, come previsto dall'articolo 3 dello Statuto, può concorrere alla realizzazione della protezione previdenziale di altre categorie professionali similari e deve necessariamente interfacciarsi con altri attori del sistema previdenziale italiano.

La previsione dello svolgimento dell'attività sull'intero territorio della Repubblica sottolinea la dimensione nazionale dell'Ente e la sua capacità di raggiungere tutti gli iscritti, indipendentemente dalla loro collocazione geografica.

Il secondo comma dell'articolo 2 introduce un elemento di flessibilità organizzativa, prevedendo la possibilità per l'EPPI di istituire Delegazioni con uffici di rappresentanza.

L'articolo 2 delinea un assetto organizzativo flessibile e funzionale, che permette all'EPPI di svolgere efficacemente il proprio ruolo di ente previdenziale su tutto il territorio nazionale. La disposizione si inserisce armonicamente nel complessivo impianto statutario, contribuendo alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente e alla tutela degli interessi degli iscritti.

COMMENTO ALL'ARTICOLO 3 DELLO STATUTO EPPI - SCOPI

Art. 3 - Scopi

1. L'Ente attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti adottati dall'Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n.103.

2. L'Ente può concorrere alla realizzazione della protezione previdenziale pensionistica di altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di tale protezione, alle medesime condizioni di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

3. L'Ente può provvedere, inoltre, secondo le disposizioni statutarie e regolamentari all'uopo emanate dal Consiglio di Indirizzo Generale, alla realizzazione di forme pensionistiche complementari, secondo le disposizioni di cui all'art.1, comma 35, della legge 23 agosto 2004, n° 243 e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n° 252.

4. L'Ente, ai sensi dell'art. 39 comma 7 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, potrà partecipare al patrimonio di consorzi o società aventi come oggetto la garanzia collettiva dei fidi, nonché di altre società che prestino servizi utili al perseguimento degli scopi

statutari. A tal proposito, l'Ente potrà attuare forme di incentivazione alla professione favorendo l'accesso al credito degli iscritti, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

5. L'Ente può altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della Legge n. 243/2004, attuare trattamenti di assistenza sanitaria integrativa, oltre che ulteriori trattamenti volontari di previdenza, nonché assistenziali di solidarietà, mediante apposite gestioni autonome, nei limiti di legge, utilizzando fondi speciali costituiti o direttamente secondo le disponibilità di bilancio risultanti dall'art. 19 ovvero ricorrendo ad apposita contribuzione.

6. L'Ente deve comunque provvedere alle forme di assistenza obbligatoria e può provvedere a quelle facoltative nei limiti delle disponibilità di bilancio, avvalendosi anche degli strumenti previsti dall'art. 9, comma 2, lettera o).

7. Nell'ambito delle attività di cui al presente articolo, EPPI svolge, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e comunque senza pregiudizio delle attività previdenziali, attività di promozione e sviluppo dell'esercizio della libera professione, nonché altre misure di politica attiva volte a promuovere le finalità istituzionali dell'Ente.

8. L'Ente non ha fine di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, in conformità con quanto disposto dal Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 509.

L'articolo 3 dello Statuto dell'EPPI rappresenta la disposizione fondamentale che delinea in modo organico e sistematico gli scopi e le funzioni dell'Ente attraverso otto commi che ne definiscono la mission istituzionale e le modalità operative.

Il primo comma stabilisce la funzione primaria dell'EPPI, che consiste nell'attuazione della tutela previdenziale a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti. Questa disposizione costituisce il nucleo essenziale dell'attività dell'Ente e va interpretata alla luce del quadro normativo di riferimento costituito dal D.Lgs. 103/1996. La tutela previdenziale viene attuata secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente, che devono essere preventivamente approvati dalle autorità di vigilanza. Questo sistema di controllo preventivo garantisce che l'attività previdenziale sia svolta nel rispetto dei principi di sostenibilità finanziaria e congruità delle prestazioni, elementi fondamentali per assicurare la stabilità nel lungo periodo del sistema previdenziale.

Il secondo comma introduce un'importante possibilità di espansione dell'attività dell'Ente, prevedendo che l'EPPI possa concorrere alla realizzazione della protezione previdenziale pensionistica di altre categorie professionali similari di nuova istituzione che risultino prive di tale protezione. Questa previsione risponde a un'esigenza di razionalizzazione del sistema previdenziale delle professioni, consentendo di sfruttare economie di scala e di ottimizzare la gestione delle risorse. La norma pone come condizione che tale estensione avvenga alle medesime condizioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 103/1996³, garantendo così uniformità di trattamento e parità di condizioni tra gli iscritti. Questa disposizione evidenzia la volontà del legislatore di favorire l'aggregazione degli enti previdenziali dei professionisti, nell'ottica di una maggiore efficienza gestionale e di una riduzione dei costi amministrativi.

³ Articolo 7 del D.Lgs. 103/1996 Modalità per l'inclusione in altra forma obbligatoria. In vigore dal 17/03/1996.

1. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), deve essere accompagnata dalla delibera di assenso all'inclusione effettuata, con maggioranza di due terzi dei componenti, dall'organo competente per le modifiche statutarie dell'ente previdenziale destinato ad includere la nuova categoria professionale. La delibera di assenso, corredata da un piano finanziario ed attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2, deve prevedere: a) il riassetto organizzativo dell'ente, anche al fine di consentire un'adeguata rappresentanza nei propri organi statutari della categoria professionale inclusa; b) la previsione di una specifica gestione separata per la categoria professionale inclusa. 2. La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), e la relativa delibera di assenso di cui al comma 1 sono trasmesse entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dal ricevimento. Nell'ipotesi di mancata approvazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3. 3. In caso di mancata adozione della delibera ai sensi del comma 2, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il terzo comma amplia ulteriormente lo spettro di azione dell'Ente, prevedendo la possibilità di realizzare forme pensionistiche complementari⁴. Questa facoltà si inserisce nel più ampio contesto della previdenza complementare, che rappresenta un pilastro fondamentale del sistema pensionistico italiano. La norma prevede che tali forme pensionistiche debbano essere realizzate secondo disposizioni statutarie e regolamentari emanate dal Consiglio di Indirizzo Generale, nel rispetto della normativa di riferimento costituita dalla legge 243/2004 e dal D.Lgs. 252/2005.

Il quarto comma introduce una significativa innovazione, consentendo all'Ente di partecipare al patrimonio di consorzi o società che abbiano come oggetto la garanzia collettiva dei fidi, nonché di altre società che prestino servizi utili al perseguimento degli scopi statuari. Questa previsione è particolarmente rilevante in quanto permette all'EPPI di attuare forme di incentivazione alla professione favorendo l'accesso al credito degli iscritti. Tale possibilità è tuttavia subordinata ai limiti delle disponibilità di bilancio, a tutela della sostenibilità finanziaria dell'Ente. La norma evidenzia come l'EPPI non si limiti a svolgere una funzione meramente previdenziale, ma si ponga come soggetto attivo nel sostegno all'attività professionale degli iscritti.

Il quinto comma estende ulteriormente le competenze dell'Ente, prevedendo la possibilità di attuare trattamenti di assistenza sanitaria integrativa e ulteriori trattamenti volontari di previdenza e assistenziali di solidarietà. Questa disposizione risponde all'esigenza di fornire agli iscritti una tutela più ampia e articolata, che non si limiti alla sola previdenza ma si estenda anche ad altri ambiti di protezione sociale. La norma prevede che tali prestazioni debbano essere realizzate attraverso apposite gestioni autonome, utilizzando fondi speciali costituiti secondo le disponibilità di bilancio o attraverso una specifica contribuzione. Questo sistema di gestione separata garantisce la trasparenza e la sostenibilità delle prestazioni assistenziali⁵.

Il sesto comma stabilisce un obbligo specifico per l'Ente di provvedere alle forme di assistenza obbligatoria (es. la maternità), lasciando invece come facoltativa la possibilità di fornire forme di assistenza ulteriori, sempre nei limiti delle disponibilità di bilancio. Questa disposizione evidenzia la duplice natura dell'Ente, che deve garantire le prestazioni essenziali ma può anche sviluppare forme di tutela aggiuntive in base alle proprie capacità finanziarie. La norma introduce così un elemento di flessibilità nella gestione delle prestazioni assistenziali, consentendo all'Ente di modulare la propria offerta in base alle effettive disponibilità economiche.

Il settimo comma introduce una previsione particolarmente innovativa, consentendo all'EPPI di svolgere attività di promozione e sviluppo dell'esercizio della libera professione, nonché altre misure di politica attiva volte a promuovere le finalità istituzionali dell'Ente. Questa disposizione riconosce il ruolo dell'Ente non solo come gestore di prestazioni previdenziali e assistenziali, ma anche come soggetto attivo nel sostegno e nella promozione della professione. Tale attività è, tuttavia, subordinata alla compatibilità con le disponibilità di bilancio e alla salvaguardia delle attività previdenziali principali. La norma configura così l'EPPI come un attore fondamentale nel sistema delle professioni, capace di contribuire attivamente allo sviluppo e alla crescita della categoria⁶.

⁴ Nel 2004, con l'approvazione della Legge delega del 23 agosto 2004, n. 243, nota anche come "Riforma Berlusconi/Maroni", sono state introdotte importanti novità per le Casse previdenziali. Tra queste, la possibilità di offrire servizi come la "previdenza complementare" e l'"assistenza sanitaria integrativa".

⁵ Legge 243/2004 dal comma 34 al comma 39 del medesimo articolo 1, si procede alla modifica della normativa vigente apportando importanti novità ovvero gli Enti previdenziali privati possono introdurre, nell'ambito del novero delle prestazioni, anche forme di tutela sanitaria integrativa, con una gestione a questa dedicata, previa modifica della normativa statutaria e regolamentare. Ogni Cassa deve predisporre un apposito studio previsionale che attesti l'inalterabilità dell'equilibrio finanziario a seguito della singola gestione.

⁶ Alcune norme di finanza pubblica hanno messo in evidenza e cercato di salvaguardare la specialità delle Casse di previdenza prevedendo, ad esempio con l'art. 10 bis del Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, la possibilità per le Casse di previdenza di attivare interventi di promozione e sostegno al reddito dei professionisti e interventi di assistenza in favore degli iscritti e di svolgere funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente, destinando a queste funzioni i maggiori risparmi nella gestione.

L'ottavo e ultimo comma ribadisce la natura privatistica dell'Ente, specificando che non ha fine di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario. Questa disposizione è coerente con il processo di privatizzazione degli enti previdenziali professionali sottolineando l'autonomia dell'Ente nella gestione delle proprie risorse. La natura non lucrativa dell'Ente evidenzia come tutte le attività debbano essere finalizzate al perseguimento degli scopi istituzionali e non alla produzione di utili.

L'articolo 3, nel suo complesso, delinea un modello di ente previdenziale moderno e dinamico, che non si limita alla mera gestione delle prestazioni previdenziali obbligatorie ma si propone come soggetto attivo nel sostegno e nella promozione della professione. La norma costruisce un sistema articolato di tutele che spaziano dalla previdenza all'assistenza sanitaria, a quella familiare, dal sostegno all'accesso al credito alla promozione della professione.

La struttura dell'articolo evidenzia una progressione logica che parte dalle funzioni essenziali dell'Ente per arrivare alle attività complementari e di supporto. Questa articolazione riflette una visione moderna della previdenza professionale, che non si esaurisce nella gestione delle pensioni ma si estende a una più ampia gamma di servizi e prestazioni a favore degli iscritti.

L'impianto normativo dell'articolo 3 si caratterizza anche per la sua flessibilità, prevedendo diverse possibilità di intervento dell'Ente che possono essere attivate in base alle esigenze degli iscritti e alle disponibilità finanziarie. Questa flessibilità è, tuttavia, bilanciata da precisi vincoli di sostenibilità finanziaria e dalla necessità di salvaguardare le funzioni previdenziali principali.

La disposizione si inserisce armonicamente nel più ampio contesto dello Statuto, dialogando in particolare con le norme sulla gestione finanziaria e con quelle sulla governance dell'Ente. Questo coordinamento normativo garantisce che le diverse funzioni dell'Ente siano esercitate in modo coerente e sostenibile, nel rispetto dei principi di buona amministrazione e di tutela degli interessi degli iscritti.

L'articolo 3 rappresenta una disposizione chiave dello Statuto EPPI, che definisce non solo gli scopi dell'Ente ma ne orienta l'intera attività verso un modello di protezione sociale integrata e moderna.

COMMENTO ALL'ARTICOLO 4 DELLO STATUTO EPPI – ISCRITTI

Art. 4 - Iscritti

1. Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente, con le modalità di iscrizione previste nel regolamento, tutti coloro che, iscritti agli Albi professionali dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, esercitano attività autonoma di libera professione, sia essa svolta in forma singola o associata, oppure tramite partecipazione in Società, Società di Ingegneria e Società tra professionisti, senza vincolo di subordinazione anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni occasionali e di qualsiasi altro tipo, le cui prestazioni rientrino nelle competenze specifiche del perito industriale o che siano riconducibili alle stesse, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente od altre attività di lavoro autonomo di diversa natura.

2. In caso di avvenuta inclusione di categorie professionali similari ai sensi dell'art. 3, comma 2, sono obbligatoriamente iscritti tutti coloro che siano iscritti negli Albi e/o Associazioni professionali di nuova istituzione, prive di una protezione previdenziale pensionistica, con gli stessi presupposti ed alle medesime condizioni disposte per i soggetti di cui al precedente comma 1 e all'articolo 7 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

L'articolo 4 dello Statuto dell'Ente disciplina l'ambito soggettivo di applicazione della tutela previdenziale, definendo in modo dettagliato i requisiti e le condizioni per l'iscrizione obbligatoria all'Ente. La

disposizione riveste particolare importanza in quanto determina il perimetro della platea degli iscritti e, conseguentemente, l'ambito di operatività dell'Ente stesso.

Il primo comma dell'articolo stabilisce il principio fondamentale dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'EPPI, richiamando espressamente l'art. 1 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Tale richiamo normativo inquadra l'EPPI nel sistema della previdenza obbligatoria dei liberi professionisti, sottolineando la natura pubblicistica della funzione svolta, pur nella forma privatistica dell'Ente.

La disposizione individua come destinatari dell'obbligo di iscrizione tutti coloro che, iscritti agli Albi professionali dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, esercitano attività autonoma di libera professione. L'articolo specifica dettagliatamente le diverse modalità attraverso cui può manifestarsi l'esercizio della libera professione, dimostrando particolare attenzione all'evoluzione delle forme di esercizio dell'attività professionale nel contesto contemporaneo.

In particolare, vengono contemplate sia le forme tradizionali di esercizio della professione (forma singola o associata) sia quelle più evolute, come la partecipazione in Società, Società di Ingegneria e Società tra professionisti. Questa ampia previsione risponde all'esigenza di adeguare la tutela previdenziale alle moderne modalità di svolgimento dell'attività professionale, evitando possibili vuoti di tutela.

Un aspetto particolarmente significativo della norma riguarda l'inclusione nell'ambito di applicazione della tutela previdenziale delle prestazioni svolte senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazioni occasionali. Questa previsione risulta particolarmente importante in quanto estende la tutela previdenziale anche a forme di esercizio della professione che, pur non configurandosi come attività professionale in senso stretto, rientrano comunque nell'ambito delle competenze specifiche del perito industriale.

La norma precisa, inoltre, che l'obbligo di iscrizione sussiste anche per coloro che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente od altre attività di lavoro autonomo di diversa natura. Questa disposizione sottolinea il carattere autonomo e indipendente della tutela previdenziale garantita dall'EPPI rispetto ad altre forme di previdenza, evidenziando come l'iscrizione all'Ente sia legata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale di perito industriale, indipendentemente dallo svolgimento di altre attività lavorative.

Un elemento qualificante della disposizione è il riferimento alle "competenze specifiche del perito industriale" come criterio per determinare l'ambito oggettivo di applicazione dell'obbligo di iscrizione. La norma estende infatti l'obbligo di iscrizione anche alle prestazioni che, pur non rientrando direttamente nelle competenze specifiche del perito industriale, siano comunque "riconducibili alle stesse". Questa formulazione elastica consente di adattare la tutela previdenziale all'evoluzione delle competenze professionali e alle nuove esigenze del mercato del lavoro secondo un principio di attrazione.

Il secondo comma dell'articolo 4 estende l'ambito di applicazione della tutela previdenziale anche alle categorie professionali simili che dovessero essere incluse ai sensi dell'art. 3, comma 2 dello Statuto. Questa previsione si collega alla possibilità, prevista dall'articolo 3, di estendere la protezione previdenziale ad altre categorie professionali simili di nuova istituzione che risultino prive di tutela previdenziale. L'art. 3 comma 2 dello Statuto EPPI fa espresso riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 103/1996, che disciplina specificamente l'inclusione di "nuove categorie professionali simili di nuova istituzione che dovessero risultare prive di protezione previdenziale". Il termine "nuova istituzione" si riferisce quindi a nuovi Albi professionali istituiti per legge, non alle associazioni private costituite ai sensi della legge 4/2013.

La disposizione specifica che l'obbligo di iscrizione per queste categorie è subordinato agli stessi presupposti e alle medesime condizioni previste per i soggetti di cui al primo comma e all'articolo 7 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Questo riferimento normativo garantisce uniformità di

trattamento e parità di condizioni tra gli iscritti originari e quelli appartenenti alle categorie successivamente incluse.

L'articolo 4 va letto in stretta connessione con altre disposizioni dello Statuto, in particolare con l'articolo 14 che disciplina gli obblighi, le funzioni e le attività degli Ordini provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati. Gli Ordini svolgono infatti un ruolo fondamentale nel sistema, essendo tenuti a comunicare tempestivamente all'Ente, per via telematica, tutte le variazioni relative alla posizione degli iscritti (nuove iscrizioni, trasferimenti, sospensioni, cancellazioni, decessi, re-iscrizioni).

L'ampiezza della platea degli iscritti definita dall'articolo 4 ha importanti implicazioni sulla gestione finanziaria dell'Ente, disciplinata dal Titolo III dello Statuto. La definizione precisa dell'ambito soggettivo di applicazione della tutela previdenziale è, infatti, fondamentale per garantire l'equilibrio finanziario dell'Ente e la sostenibilità delle prestazioni nel lungo periodo.

La norma assume particolare rilevanza anche in relazione al sistema di gestione amministrativo-contabile dell'Ente, disciplinato dall'articolo 17 dello Statuto. L'organizzazione dell'assetto amministrativo e contabile deve infatti tenere conto della necessità di evidenziare adeguatamente le posizioni individuali di tutti gli iscritti, compresi quelli che esercitano la professione nelle forme più innovative previste dall'articolo 4.

L'articolo 4 si caratterizza inoltre per la sua capacità di adattarsi alle trasformazioni del mondo professionale, prevedendo forme di tutela previdenziale anche per modalità di esercizio della professione finora non tradizionali. Questa flessibilità è particolarmente importante in un contesto caratterizzato da rapida evoluzione tecnologica e professionale.

In conclusione, l'articolo 4 dello Statuto EPPI rappresenta una disposizione che definisce in modo ampio e flessibile l'ambito soggettivo di applicazione della tutela previdenziale.

CAPITOLO II - STRUTTURA E GOVERNANCE

Il sistema di governance dell'EPPI si caratterizza per una struttura articolata che prevede la presenza di quattro organi principali:

1. Il Consiglio di Indirizzo Generale (CIG)
2. Il Consiglio di Amministrazione (CdA)
3. Il Presidente
4. Il Collegio dei Sindaci

Il Consiglio di Indirizzo Generale rappresenta l'organo di indirizzo strategico dell'Ente. La sua composizione, proporzionale al numero degli iscritti, garantisce un'adeguata rappresentatività della base professionale. I membri durano in carica quattro anni e sono eleggibili per non più di tre mandati nel CIG e cinque mandati complessivi tra tutti gli organi.

Le competenze del CIG hanno peculiarità significative e includono:

- la definizione delle direttive e degli obiettivi generali della previdenza
- l'approvazione dei bilanci
- a nomina dei componenti del Collegio dei Sindaci
- la deliberazione delle modifiche statutarie e regolamentari
- la definizione dei criteri generali di investimento

Il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, è l'organo esecutivo dell'Ente. Ad esso spettano tutti i poteri di gestione. Tra le sue competenze principali:

- la gestione amministrativa dell'Ente
- la predisposizione dei bilanci
- l'attuazione delle politiche di investimento
- la gestione del personale
- l'organizzazione dei servizi

Il Presidente, eletto dal CdA al suo interno, ha la legale rappresentanza dell'Ente e svolge funzioni di impulso e coordinamento dell'attività amministrativa. In caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del CdA, salvo ratifica.

Il Collegio dei Sindaci, organo di controllo, è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, con rappresentanza dei Ministeri vigilanti. Esercita le funzioni di controllo sulla gestione dell'Ente secondo le norme del Codice civile.

COMMENTO ALL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO EPPI – GLI ORGANI

Art. 5 - Gli Organi

1. Sono Organi dell'Ente:

- a) il Consiglio di Indirizzo Generale,*
- b) il Consiglio di Amministrazione,*
- c) il Presidente,*
- d) il Collegio dei Sindaci.*

L'articolo 5 dello Statuto rappresenta una disposizione fondamentale poiché, nella sua apparente semplicità, definisce l'architettura di governance dell'Ente, stabilendo gli organi attraverso i quali vengono esercitate le funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo.

L'articolo, sostanzialmente, elenca i quattro organi fondamentali: il Consiglio di Indirizzo Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio dei Sindaci. Questa struttura organizzativa riflette un modello di governance articolato e bilanciato, che garantisce la separazione e l'equilibrio tra le diverse funzioni dell'Ente.

Il Consiglio di Indirizzo Generale, collocato al primo posto nell'elencazione degli organi, rappresenta l'organo di indirizzo strategico dell'Ente. La sua posizione nell'elenco non è casuale ma riflette il suo ruolo primario nella definizione delle linee guida e delle politiche generali dell'Ente. Come dettagliato negli articoli successivi dello Statuto, in particolare nell'articolo 6, il Consiglio di Indirizzo Generale è composto da membri elettivi in rappresentanza degli iscritti (uno ogni mille), garantendo così un collegamento diretto tra l'Ente e la base degli iscritti.

Il Consiglio di Amministrazione, secondo organo nell'elenco, rappresenta l'organo esecutivo dell'Ente, responsabile della gestione operativa e dell'attuazione delle linee strategiche definite dal Consiglio di Indirizzo Generale. La sua composizione e le sue funzioni, dettagliate negli articoli 8 e 9 dello Statuto, sono strutturate in modo da garantire efficienza e tempestività nell'azione amministrativa.

Il Presidente, terzo organo elencato nell'articolo, riveste un ruolo fondamentale come rappresentante legale dell'Ente e garante dell'unità di indirizzo. Le sue funzioni, specificate nell'articolo 11 dello Statuto, includono non solo la rappresentanza legale ma anche importanti compiti di coordinamento e vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Sindaci, ultimo organo nell'elenco ma non per importanza, svolge le funzioni cruciali di controllo sulla gestione dell'Ente. La sua composizione e le sue funzioni, dettagliate nell'articolo 13 dello

Statuto, sono strutturate in modo da garantire un controllo efficace e indipendente sulla gestione dell'Ente. Nella composizione di tale organo, l'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 509/94 disciplina l'obbligo di presenza dei rappresentanti delle amministrazioni vigilanti che nel caso di Eppi sono il Ministero del Lavoro e dell'Economia e delle Finanze, assicurando così una vigilanza concomitante alla gestione amministrativa dell'Ente.

La struttura organizzativa delineata riflette un sistema di *checks and balances*⁷, dove ogni organo svolge funzioni specifiche e complementari, contribuendo all'efficiente funzionamento dell'Ente nel suo complesso. Questo sistema di pesi e contrappesi è essenziale per garantire una gestione trasparente ed efficace delle risorse previdenziali.

L'articolo 5, pur nella sua brevità, deve essere letto in stretta connessione con le disposizioni successive dello Statuto che dettagliano composizione, funzioni e modalità operative di ciascun organo. In particolare, gli articoli dal 6 al 14 costituiscono un *corpus* normativo organico che disciplina nel dettaglio il funzionamento degli organi dell'Ente.

La struttura organizzativa delineata dall'articolo 5 risponde anche alle esigenze di una moderna gestione previdenziale, che richiede competenze diverse e complementari. Il sistema degli organi previsto garantisce, infatti, la presenza di competenze sia strategiche che operative nonché gestionali e di controllo.

La presenza di quattro organi distinti (anche il Presidente deve essere considerato un organo proprio), ciascuno con funzioni specifiche, risponde anche all'esigenza di garantire ed assicurare l'efficiente gestione di un ente previdenziale moderno, che deve affrontare sfide complesse sia sul piano finanziario che su quello delle prestazioni agli iscritti.

Un aspetto particolarmente significativo della struttura organizzativa è la sua natura democratica e rappresentativa. Gli organi dell'Ente (eccezion fatta per parte del Collegio dei Sindaci) sono infatti espressione diretta o indiretta degli iscritti, garantendo così un collegamento costante tra l'Ente e la base degli iscritti stessi.

La disposizione assume particolare rilevanza anche in relazione alla gestione finanziaria dell'Ente, disciplinata dal Titolo III dello Statuto. La presenza di organi diversi con funzioni complementari garantisce infatti un sistema di gestione delle risorse caratterizzato da trasparenza e controllo, elementi essenziali per la tutela del patrimonio previdenziale.

Infine, l'articolo 5 riflette anche l'evoluzione del sistema previdenziale italiano, caratterizzato dalla privatizzazione degli enti previdenziali delle professioni. La struttura organizzativa delineata dalla norma è, infatti, tipica degli enti privatizzati che devono coniugare l'autonomia gestionale con la responsabilità nei confronti degli iscritti e delle autorità di vigilanza.

La disposizione assume particolare importanza anche in relazione al diritto all'informazione degli iscritti, disciplinato dall'articolo 21 dello Statuto. La presenza di organi diversi con funzioni complementari facilita la trasparenza e la comunicazione con gli iscritti, garantendo una gestione partecipata e consapevole dell'Ente.

In conclusione, l'articolo 5 rappresenta una disposizione fondamentale che delinea un sistema di governance moderno che garantisce – come detto - un equilibrio tra le diverse funzioni dell'Ente, assicurando una gestione trasparente ed efficace delle risorse previdenziali nell'interesse degli iscritti.

⁷ L'idea dei "checks and balances" è strettamente legata al filosofo politico Montesquieu e alla sua teoria della separazione dei poteri. Ogni potere ha il compito di verificare e bilanciare le azioni degli altri.

Art. 6 - Il Consiglio di Indirizzo Generale

1. Il Consiglio di Indirizzo Generale è composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente per ciascun Collegio Elettorale, con arrotondamento all'unità intera per ogni frazione inferiore ai mille. I membri eletti durano in carica quattro anni e sono eleggibili per non più di tre mandati complessivi nel presente organo e per non più di cinque mandati complessivi tra tutti gli organi.

2. Ai fini dell'identificazione dei membri di cui al precedente comma, il Presidente dell'Ente indice una sessione elettorale almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo Generale, in conformità ad apposito Regolamento Elettorale che dovrà rispettare i seguenti criteri:

a) siano eleggibili tutti e soltanto gli iscritti all'Ente, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento elettorale;

b) sia rispettato il principio della libertà di candidatura;

c) il voto sia espresso da ciascun elettore nominativamente per un numero non superiore agli eleggibili nel Collegio Elettorale;

d) sia considerata valida l'elezione, nei singoli Collegi Elettorali, quando abbia partecipato al voto almeno un quarto degli aventi diritto al voto nei Collegi Elettorali medesimi;

e) sia prevista una seconda tornata elettorale per ciascun Collegio Elettorale, quando non sia soddisfatta la condizione di cui alla precedente lettera d), risultando in tal caso, valida l'elezione qualunque sia il numero di votanti;

f) siano proclamati eletti per ciascun Collegio Elettorale dal Presidente dell'Ente coloro che abbiano conseguito, per ciascun Collegio Elettorale, il numero più elevato di voti ed accettino l'incarico;

g) non più di 1/8 dei componenti il Consiglio di Indirizzo Generale possono essere nominati fra gli iscritti di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

3. All'esito della procedura di cui al comma precedente, i componenti eletti nel Consiglio di Indirizzo Generale vengono insediati, sempre che risultino in possesso del requisito di onorabilità e di professionalità di cui all'art. 12, nonché dei requisiti previsti alla lettera a) del precedente comma, dal Presidente dell'Ente. Nella prima seduta i Consiglieri provvedono a nominare nel loro ambito un Coordinatore, un Segretario, un Vice Coordinatore ed un Vice Segretario che sostituiscono il Coordinatore ed il Segretario in caso di assenza o di impedimento. In caso di dimissioni del Coordinatore, allo scopo di procedere alla elezione del nuovo Coordinatore, il Consiglio di Indirizzo Generale è convocato dal Vice Coordinatore. Il Consiglio di Indirizzo Generale provvede ad elaborare un proprio regolamento di funzionamento. Sino all'adozione del nuovo regolamento resterà in vigore quello precedentemente adottato.

Il Consiglio di Indirizzo Generale è altresì convocato nell'ipotesi di dimissioni del Vice Coordinatore o del Segretario o del Vice Segretario per procedere all'elezione del sostituto.

L'articolo 6 dello Statuto disciplina la composizione, le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio di Indirizzo Generale (CIG), che rappresenta come precedentemente indicato uno degli organi fondamentali dell'Ente previdenziale.

La composizione del CIG è determinata secondo un criterio proporzionale basato sul numero degli iscritti all'Ente. In particolare, viene stabilito un rapporto di un membro ogni mille iscritti per ciascun Collegio Elettorale, con un meccanismo di arrotondamento all'unità intera per le frazioni inferiori ai mille. Questa modalità di composizione garantisce una rappresentanza proporzionale dei vari Collegi territoriali, assicurando che le diverse realtà geografiche e professionali siano adeguatamente rappresentate nell'organo di indirizzo.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la durata del mandato dei membri del CIG, fissata in quattro anni. Lo Statuto introduce anche un importante limite ai mandati, stabilendo che i membri possono essere rieletti per non più di tre mandati complessivi nel CIG e per non più di cinque mandati complessivi considerando tutti gli organi dell'Ente. Questa limitazione temporale risponde all'esigenza di garantire un ricambio nella governance dell'Ente, evitando la cristallizzazione delle posizioni di potere e favorendo il rinnovamento degli organi direttivi.

Il processo di elezione dei membri del CIG è disciplinato in modo dettagliato, con particolare attenzione alle garanzie di democraticità e trasparenza. La procedura elettorale viene avviata dal Presidente dell'Ente, che deve indire le elezioni almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio in carica. Questa tempistica consente un'adeguata organizzazione del processo elettorale e garantisce la continuità dell'organo.

Lo Statuto prevede che le modalità di elezione siano regolate da un apposito Regolamento Elettorale, che deve rispettare alcuni principi fondamentali. Innanzitutto, viene stabilito che possono essere eletti solo gli iscritti all'Ente che possiedono i requisiti previsti dal Regolamento elettorale. Questo vincolo assicura che i membri del CIG abbiano una diretta conoscenza delle problematiche della categoria e un interesse diretto nella gestione dell'Ente.

Il principio della libertà di candidatura rappresenta un altro elemento cardine del sistema elettorale, garantendo la massima partecipazione degli iscritti alla vita dell'Ente. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore agli eleggibili nel proprio Collegio Elettorale, assicurando così una rappresentanza equilibrata.

Un aspetto particolarmente significativo riguarda il *quorum* necessario per la validità delle elezioni. Lo Statuto richiede che alla prima tornata elettorale partecipi almeno un quarto degli aventi diritto al voto nei singoli Collegi Elettorali. Questa previsione mira a garantire una partecipazione significativa degli iscritti al processo elettorale, conferendo maggiore legittimazione agli eletti. Tuttavia, per evitare situazioni di stallo, è prevista una seconda tornata elettorale nel caso in cui non si raggiunga il *quorum* nella prima, e in questo caso l'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

La proclamazione degli eletti spetta al Presidente dell'Ente che deve verificare il conseguimento del maggior numero di voti per ciascun Collegio Elettorale e l'accettazione dell'incarico da parte degli eletti. È interessante notare come lo Statuto preveda una limitazione nella composizione del CIG relativamente agli iscritti di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 103/1996 (c.d. comma 2), che non possono superare 1/8 dei componenti totali.

Una volta completata la procedura elettorale, i componenti eletti vengono insediati dal Presidente dell'Ente, previa verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 12 dello Statuto. Questa verifica preliminare garantisce che i membri del CIG possiedano le qualità morali e professionali necessarie per svolgere il loro ruolo.

La prima seduta del CIG riveste particolare importanza poiché in essa vengono nominati, tra i componenti, le figure chiave per il funzionamento dell'organo:

- il Coordinatore;
- il Segretario;
- il Vice Coordinatore;
- il Vice Segretario.

Questa struttura organizzativa interna assicura l'efficiente gestione delle attività del Consiglio e garantisce la continuità operativa anche in caso di assenza o impedimento delle figure principali.

Il meccanismo di sostituzione in caso di dimissioni delle figure apicali è accuratamente disciplinato. In particolare, in caso di dimissioni del Coordinatore, la convocazione del CIG per l'elezione del nuovo Coordinatore spetta al Vice Coordinatore. Analogamente, sono previste procedure per la sostituzione del Vice Coordinatore, del Segretario e del Vice Segretario.

Un aspetto importante riguarda l'autonomia organizzativa del CIG, che si manifesta nella possibilità di elaborare un proprio regolamento di funzionamento. Questa previsione consente all'organo di dotarsi di regole operative dettagliate, adatte alle proprie specifiche esigenze di funzionamento. La continuità dell'azione amministrativa è garantita dalla previsione che, fino all'adozione del nuovo regolamento, resta in vigore quello precedentemente adottato.

Il sistema di governance delineato dall'art. 6 si inserisce nel più ampio contesto della riforma del sistema previdenziale delle professioni, attuata con il D.Lgs. 103/1996. La privatizzazione degli enti previdenziali dei liberi professionisti ha comportato la necessità di dotare questi enti di strutture di governo in grado di gestire autonomamente il patrimonio e le prestazioni previdenziali, mantenendo al contempo un forte legame con la base degli iscritti.

Invero, la previsione di un organo come il CIG, con funzioni di indirizzo e controllo, risponde all'esigenza di garantire una gestione democratica e partecipata dell'Ente, assicurando che le scelte strategiche e le politiche di investimento siano sempre orientate all'interesse degli iscritti e alla sostenibilità di lungo periodo del sistema previdenziale.

L'articolazione territoriale della rappresentanza, attraverso i Collegi Elettorali, permette inoltre di tenere conto delle diverse realtà presenti sul territorio nazionale, garantendo che le specificità locali possano trovare adeguata espressione nelle sedi decisionali dell'Ente.

In definitiva, l'art. 6 dello Statuto EPPI delinea un sistema di governance equilibrato e democratico per quanto riguarda il Consiglio di Indirizzo Generale, con particolare attenzione alla rappresentatività territoriale, alla trasparenza delle procedure elettorali e all'efficienza operativa dell'organo.

COMMENTO ALL'ARTICOLO 7 DELLO STATUTO EPPI - FUNZIONAMENTO E COMPITI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE

Art. 7 - Funzionamento e compiti del Consiglio di Indirizzo Generale

1. Il Consiglio di Indirizzo Generale si riunisce almeno tre volte all'anno, e comunque ogni volta che il Coordinatore ne ravvisi la necessità, su convocazione e sotto la presidenza del proprio Coordinatore, che ne fissa l'ordine del giorno, salva richiesta di integrazione dello stesso da parte di almeno un terzo dei componenti dell'organo.

Il Coordinatore deve convocare senza indugio il Consiglio di Indirizzo Generale anche se ne è fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

2. La convocazione avviene a cura del Coordinatore, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché delle materie da trattare. La convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione.

Le integrazioni dell'ordine del giorno possono essere comunicate fino a tre giorni prima dell'adunanza.

3. Il Consiglio di Indirizzo Generale delibera con la presenza di almeno i due terzi dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che i partecipanti possano intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e votare in modo da garantire la corretta formazione della volontà dell'organo.

4. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto qualora riguardino le persone.
5. I verbali del Consiglio di Indirizzo Generale vengono firmati dal Coordinatore e dal Segretario e trascritti in apposito libro dei verbali.
6. Spetta al Consiglio di Indirizzo Generale:
- a) nominare i componenti del Collegio dei Sindaci;
 - b) definire le direttive, i criteri e gli obiettivi generali della previdenza di categoria;
 - c) deliberare in merito all'eventuale accorpamento dell'Ente con altri Enti della medesima natura, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Consiglio di amministrazione;
 - d) definire i criteri generali di investimento;
 - e) deliberare, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modifiche dello Statuto; le modifiche del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza; le modifiche dei regolamenti benefici assistenziali; le modifiche del Regolamento Elettorale;
 - f) approvare, entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'Ente riferito all'esercizio dell'anno precedente, deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
 - g) approvare il bilancio di previsione dell'Ente, riferito all'esercizio dell'anno successivo deliberato dal Consiglio di Amministrazione, non oltre il 30 novembre di ciascun anno;
 - h) approvare alla prima seduta utile e comunque entro il 30 novembre le eventuali note di variazione del bilancio riferite all'esercizio dell'anno in corso;
 - i) nominare i soggetti, iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e successive modifiche ed integrazioni, cui affidare la revisione contabile indipendente e la certificazione dei rendiconti annuali ai sensi dell'art. 2 comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nel rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari;
 - j) approvare il bilancio tecnico-attuariale dell'Ente deliberato dal Consiglio d'Amministrazione secondo la periodicità prevista dalla normativa vigente tempo per tempo e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario in relazione all'andamento economico-finanziario dell'Ente;
 - k) determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Presidente, i componenti del Consiglio d'Amministrazione e per i componenti del Collegio dei Sindaci;
 - l) definire i criteri analitici di utilizzazione e destinazione del fondo di riserva straordinaria di cui al successivo art. 19;
 - m) esprimere parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - n) deliberare la costituzione di commissioni di studio o istruttorie, nel rispetto dei limiti delle proprie competenze, mentre la determinazione delle indennità, emolumenti ed i gettoni di presenza dei soggetti chiamati a parteciparvi spetta al Consiglio di Amministrazione;
 - o) deliberare i criteri generali per la determinazione e la corresponsione dei contributi da riconoscere ai Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati per le funzioni agli stessi demandate dall'Ente;
 - p) deliberare, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, coerentemente con le risultanze del bilancio tecnico-attuariale, i provvedimenti necessari ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario.
7. Le deliberazioni di cui alle lettere c), e) e l), del comma 6 sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Le deliberazioni di

cui alle lettere a), b), d), f), g), h), i), j), k), m), n), o) ed p) del comma 6 sono trasmesse ai Ministeri vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

L'articolo 7 dello Statuto disciplina in modo dettagliato il funzionamento e i compiti del Consiglio di Indirizzo Generale (CIG), delineando le modalità operative e le competenze di questo fondamentale organo dell'Ente. La norma si articola in una struttura che definisce sia gli aspetti procedurali delle riunioni sia le specifiche attribuzioni dell'organo.

Per quanto riguarda il funzionamento, il primo comma stabilisce la frequenza minima delle riunioni, prevedendo che il Consiglio si riunisca almeno tre volte all'anno. Questa previsione garantisce una continuità nell'azione dell'organo, assicurando un presidio costante sulle questioni di sua competenza. La norma prevede, inoltre, che il Consiglio possa riunirsi ogni volta che il Coordinatore ne ravvisi la necessità, introducendo così un elemento di flessibilità che permette di rispondere tempestivamente alle esigenze dell'Ente.

Un aspetto significativo riguarda la definizione dell'ordine del giorno, che compete al Coordinatore. Tuttavia, è prevista la possibilità di integrare l'ordine del giorno su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'organo. Questa disposizione rappresenta una importante garanzia democratica, assicurando che anche una minoranza qualificata possa portare all'attenzione del Consiglio questioni ritenute rilevanti.

Il secondo comma disciplina le modalità di convocazione, stabilendo che questa debba avvenire a cura del Coordinatore mediante un avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché delle materie da trattare. I termini per la convocazione sono fissati in otto giorni prima della data dell'adunanza, riducibili a tre giorni in caso di urgenza. La comunicazione può avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione. Questa flessibilità nelle modalità di comunicazione consente di adattarsi all'evoluzione tecnologica, mantenendo al contempo la certezza della ricezione della convocazione.

È interessante notare come la norma preveda la possibilità di integrare l'ordine del giorno fino a tre giorni prima dell'adunanza, garantendo così la possibilità di affrontare questioni sopravvenute senza compromettere il diritto dei consiglieri ad una adeguata preparazione.

Il terzo comma affronta il tema del *quorum* costitutivo, stabilendo che per la validità delle deliberazioni sia necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti. Questa previsione assicura che le decisioni vengano assunte con una partecipazione significativa, garantendo la rappresentatività delle deliberazioni. Un elemento di modernità è rappresentato dalla possibilità di partecipare alle riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita la possibilità di intervento in tempo reale e la corretta formazione della volontà dell'organo⁸.

Il quarto comma disciplina le modalità di votazione, stabilendo che ogni componente ha diritto ad un voto e che le deliberazioni vengano assunte a maggioranza assoluta dei presenti. È previsto il ricorso allo scrutinio segreto qualora le deliberazioni riguardino le persone, garantendo così la libertà di espressione su questioni particolarmente delicate.

Il quinto comma stabilisce che i verbali del Consiglio vengano firmati dal Coordinatore e dal Segretario e trascritti in apposito libro dei verbali, assicurando così la documentazione e la tracciabilità delle decisioni assunte.

⁸ La Legge 13 dicembre 2024, n. 203, denominata "Collegato Lavoro", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024, prevede all'art. 31 che le riunioni degli organi statutari degli enti previdenziali di cui al d.lgs. 509/1994 e al d.lgs.103/1996, possono svolgersi, anche ordinariamente, mediante videoconferenza, anche soltanto per una parte dei componenti.

La parte più corposa dell'articolo è rappresentata dal sesto comma, che elenca in modo dettagliato i compiti del Consiglio di Indirizzo Generale. Tra questi, particolare rilevanza assumono:

- la nomina dei componenti del Collegio dei Sindaci, che rappresenta un momento fondamentale per garantire il controllo sulla gestione dell'Ente.
- la definizione delle direttive, dei criteri e degli obiettivi generali della previdenza di categoria, che costituisce il cuore dell'attività di indirizzo dell'organo⁹.
- la deliberazione in merito all'eventuale accorpamento dell'Ente con altri enti della medesima natura, decisione strategica che può incidere profondamente sul futuro dell'istituzione.
- la definizione dei criteri generali di investimento, che rappresenta il nodo cruciale per la gestione del patrimonio dell'Ente.
- l'approvazione dei bilanci (consuntivo e preventivo) e delle relative variazioni, che costituisce lo strumento fondamentale di controllo sulla gestione economico-finanziaria.
- la nomina dei revisori legali per la certificazione dei rendiconti annuali, garantendo così un controllo esterno qualificato sulla gestione.
- l'approvazione del bilancio tecnico-attuariale, essenziale per verificare la sostenibilità di lungo periodo del sistema previdenziale.
- la determinazione degli emolumenti per le cariche dell'Ente, che deve temperare l'esigenza di una adeguata remunerazione con il principio di economicità della gestione.
- la definizione dei criteri per l'utilizzo del fondo di riserva straordinaria, che rappresenta l'elemento di garanzia per la stabilità dell'Ente.

Il settimo comma dell'articolo stabilisce quali deliberazioni debbano essere sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti e quali debbano essere semplicemente trasmesse agli stessi, definendo così il rapporto con gli organi di controllo esterni.

L'articolazione delle competenze del CIG riflette la sua natura di organo di indirizzo strategico, chiamato a definire le linee guida fondamentali per la gestione dell'Ente. La distinzione tra materie soggette ad approvazione ministeriale e materie oggetto di semplice comunicazione evidenzia il delicato equilibrio tra autonomia dell'Ente e controllo pubblico, caratteristico degli enti previdenziali privatizzati.

Le modalità di funzionamento previste garantiscono la trasparenza dei processi decisionali e la partecipazione effettiva dei componenti, mentre l'articolazione delle competenze assicura un presidio su tutti gli aspetti fondamentali della gestione dell'Ente.

La previsione di maggioranze qualificate per la validità delle sedute e la possibilità di utilizzare strumenti di telecomunicazione rappresentano un equilibrato compromesso tra l'esigenza di assicurare una partecipazione significativa alle decisioni e la necessità di garantire l'operatività dell'organo.

COMMENTO ALL'ARTICOLO 8 DELLO STATUTO EPPI - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, insediati dal Presidente dell'Ente. La scelta dei membri viene effettuata con metodo elettivo tra gli iscritti in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del presente Statuto che siano in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento elettorale.

2. I membri eletti durano in carica quattro anni e sono eleggibili per non più di tre mandati complessivi nel presente organo e per non più di cinque mandati complessivi tra tutti gli organi.

⁹ Tale previsione costituisce il nucleo essenziale delle attribuzioni e delle responsabilità del CIG, trovando concreta attuazione in una o più delibere di indirizzo, idonee a delineare il programma di mandato dell'organo, dal quale derivano i successivi provvedimenti deliberativi inerenti ai diversi regolamenti. L'attuazione di tale strumento favorisce, peraltro, l'attuazione di riforme condivise, in quanto fondate su obiettivi previamente concordati all'inizio del mandato.

3. All'esito della procedura di cui al comma 1 del presente articolo i componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione vengono insediati dal Presidente dell'Ente sempre che risultino in possesso del requisito di onorabilità e professionalità di cui all'art. 12 del presente Statuto. Nella prima seduta provvedono a nominare nel loro ambito il Presidente ed il Vicepresidente.

4. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'interessato fin dal momento della presentazione della candidatura, recante altresì il curriculum delle attività svolte.

L'articolo 8 dello Statuto disciplina la composizione e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, organo esecutivo fondamentale per la gestione dell'Ente. La norma delinea con precisione gli aspetti costitutivi dell'organo amministrativo, stabilendo criteri rigorosi per la sua formazione e il suo funzionamento.

Il primo comma dell'articolo stabilisce che il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, che vengono insediati dal Presidente dell'Ente. La scelta di un numero dispari di componenti risponde all'esigenza di garantire la funzionalità dell'organo, evitando situazioni di stallo decisionale. La composizione relativamente ristretta del Consiglio permette inoltre una maggiore efficienza operativa e una più rapida capacità decisionale.

Un aspetto particolarmente significativo riguarda il metodo di selezione dei membri del Consiglio, che avviene attraverso un processo elettivo tra gli iscritti all'Ente. Questo meccanismo democratico garantisce la rappresentatività dell'organo e assicura che i suoi componenti abbiano una diretta conoscenza delle problematiche della categoria professionale. La norma prevede che i candidati debbano possedere i requisiti stabiliti dall'articolo 12 dello Statuto, oltre a quelli previsti dal Regolamento elettorale, introducendo così un doppio livello di verifica delle qualità necessarie per ricoprire la carica.

Il secondo comma dell'articolo affronta il tema della durata del mandato, fissata in quattro anni, e introduce importanti limitazioni alla rieleggibilità dei membri. In particolare, viene stabilito che i componenti possono essere rieletti per non più di tre mandati complessivi nel Consiglio di Amministrazione e per non più di cinque mandati complessivi considerando tutti gli organi dell'Ente. Questa disposizione risponde all'esigenza di garantire un adeguato ricambio nella governance dell'Ente, evitando la cristallizzazione delle posizioni di potere e favorendo l'ingresso di nuove energie e competenze.

Il terzo comma disciplina la fase di insediamento del Consiglio, prevedendo che i componenti eletti vengano insediati dal Presidente dell'Ente, previa verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 12 dello Statuto. Questa verifica preliminare costituisce una garanzia fondamentale per assicurare che i membri del Consiglio possiedano le qualità morali e professionali necessarie per gestire l'Ente. Nella prima seduta, il Consiglio provvede a nominare al suo interno il Presidente e il Vicepresidente, figure chiave per il funzionamento dell'organo.

Il quarto comma introduce un importante elemento di trasparenza e responsabilità, richiedendo che il possesso dei requisiti sia comprovato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che deve essere rilasciata dall'interessato già al momento della presentazione della candidatura. Tale dichiarazione deve essere accompagnata dal curriculum delle attività svolte, permettendo così una valutazione completa del profilo del candidato.

L'importanza dei requisiti di onorabilità e professionalità, richiamati più volte nell'articolo, sottolinea la necessità di assicurare che i membri del Consiglio possiedano non solo la legittimazione democratica derivante dall'elezione, ma anche le competenze tecniche e soprattutto le qualità morali necessarie per gestire un ente previdenziale.

La limitazione dei mandati, invece, rappresenta un elemento di particolare rilevanza, in quanto mira a garantire un equilibrio tra l'esigenza di continuità nella gestione e la necessità di rinnovamento. La possibilità di ricoprire la carica per un massimo di tre mandati nel Consiglio di Amministrazione e di cinque mandati complessivi tra tutti gli organi permette di valorizzare l'esperienza acquisita, evitando al contempo la formazione di posizioni consolidate.

La procedura di insediamento, che prevede una verifica preliminare dei requisiti da parte del Presidente dell'Ente, costituisce un importante momento di controllo sulla regolarità della composizione dell'organo. La successiva nomina del Presidente e del Vicepresidente nella prima seduta rappresenta il momento costitutivo dell'organo nella sua piena operatività.

La composizione numericamente limitata del Consiglio (cinque membri) rappresenta un compromesso tra l'esigenza di garantire una adeguata rappresentatività e quella di assicurare l'efficienza operativa dell'organo¹⁰. Un numero maggiore di componenti avrebbe potuto rendere più complesso il processo decisionale, mentre un numero inferiore avrebbe potuto limitare eccessivamente la rappresentanza delle diverse componenti della categoria professionale.

COMMENTO ALL'ARTICOLO 9 DELLO STATUTO EPPI - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente da esercitare in osservanza con le indicazioni del Consiglio di Indirizzo Generale.

2. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Ente:

a) deliberare l'assunzione del Direttore dell'Ente e determinarne il trattamento normativo ed economico e la nomina di un Vicedirettore che assume la direzione dell'ente nei casi di assenza o impedimento del Direttore;

b) proporre eventualmente, al Consiglio di Indirizzo Generale, le modifiche dello Statuto; le modifiche del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza; le modifiche dei regolamenti benefici assistenziali; le modifiche del Regolamento Elettorale;

c) redigere e deliberare entro il 31 marzo di ogni anno la proposta di bilancio consuntivo dell'anno precedente, che sarà sottoposta, entro il 15 aprile unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci e alla relazione della Società di Revisione, al Consiglio di Indirizzo Generale per la sua approvazione entro il 30 aprile;

d) redigere e deliberare entro il 31 ottobre di ogni anno la proposta di bilancio di previsione dell'Ente, riferito all'esercizio dell'anno successivo, che sarà sottoposta, entro il 15 novembre, unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci, al Consiglio di Indirizzo Generale per la sua approvazione;

e) redigere e deliberare entro il 31 ottobre la proposta di eventuali note di variazione, riferite all'esercizio dell'anno in corso, che saranno sottoposte, entro il 15 novembre, unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci, al Consiglio di Indirizzo Generale per la sua approvazione;

f) deliberare, secondo la periodicità prevista dalla normativa vigente tempo per tempo, la proposta di bilancio tecnico attuariale dell'Ente predisposto dall'attuario incaricato, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale per la sua approvazione;

g) deliberare l'organigramma dell'Ente, anche su proposta del Direttore;

¹⁰ Ulteriore finalità è quella di garantire una rappresentanza territoriale per ciascun collegio elettorale, criterio osservato fino alla precedente tornata elettorale, in cui risultava assicurata la presenza di un consigliere per ogni collegio elettorale.

- h) definire il trattamento giuridico ed economico del personale in conformità agli accordi collettivi;*
- i) determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Coordinatore, il Segretario, i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale;*
- j) deliberare i criteri direttivi generali per l'assetto amministrativo – contabile dell'Ente;*
- k) applicare i criteri di investimento e disinvestimento stabiliti dai piani annuali e pluriennali definiti dal Consiglio di Indirizzo Generale;*
- l) deliberare, nell'ambito dei criteri di cui alla lettera precedente, la stipulazione di convenzioni finanziarie ed assicurative per la gestione del patrimonio dell'Ente;*
- m) deliberare sull'accettazione di eventuali donazioni e lasciti a favore dell'Ente;*
- n) proporre, coerentemente con le risultanze del bilancio tecnico-attuariale, al Consiglio di Indirizzo Generale i provvedimenti necessari ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente;*
- o) deliberare, per migliorare l'efficienza organizzativa e gestionale dell'Ente, l'adozione di forme di collaborazione con altri Enti o strutture che operino per il perseguimento di scopi omogenei o funzionali a quelli propri dell'Ente; allo stesso scopo può assumere partecipazioni societarie, costituire società anche di servizi, concorrere alla formazione di consorzi con Enti similari, partecipare in consorzi o società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi secondo la legislazione vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio;*
- p) predisporre, ai fini della adozione delle conseguenti delibere del Consiglio di Indirizzo Generale, l'istruttoria per l'eventuale accorpamento dell'Ente con altri enti della medesima natura;*
- q) deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal Presidente, anche su richiesta di due Consiglieri di Amministrazione o di 1/3 dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale o dal Collegio Sindacale;*
- r) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, decreti e regolamenti, nonché dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi e su ogni altro oggetto comunque inerente al conseguimento degli obiettivi dell'Ente;*
- s) deliberare i contributi da riconoscere ai Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati per le funzioni agli stessi demandate dall'Ente, in osservanza con i criteri fissati dal Consiglio di Indirizzo Generale;*
- t) deliberare la costituzione di commissioni di studio o istruttorie, nel rispetto dei limiti delle proprie competenze, mentre la determinazione delle indennità, emolumenti ed i gettoni di presenza dei soggetti chiamati a parteciparvi spetta al Consiglio di Indirizzo Generale;*
- u) deliberare, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, i parametri per la determinazione del montante e della rivalutazione dello stesso, in sintonia al reale andamento della gestione economico-finanziaria e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e del complessivo assetto patrimoniale dell'Ente.*
- 3. Le deliberazioni di cui alla lettera u) del presente articolo sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.*
- 4. Le deliberazioni di cui alla lettera j) sono trasmesse ai Ministeri vigilanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509.*

L'articolo 9 dello Statuto disciplina in modo dettagliato i poteri del Consiglio di Amministrazione, delineando le competenze e le responsabilità di questo organo fondamentale per la gestione dell'Ente.

Il primo comma dell'articolo stabilisce un principio generale di ampia portata, attribuendo al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri per la gestione dell'Ente. Questa previsione va. Tuttavia, letta in combinato con l'importante specificazione che tali poteri devono essere esercitati in osservanza delle indicazioni del Consiglio di Indirizzo Generale. Questa disposizione riflette la volontà di creare un sistema di *checks and*

balances, dove il potere gestionale è bilanciato dalle linee di indirizzo strategico definite da un altro organo.

Le competenze specifiche del Consiglio di Amministrazione sono particolarmente ampie e significative. Una delle prime e più rilevanti attribuzioni riguarda la nomina del Direttore dell'Ente, figura chiave per la gestione operativa quotidiana. Il Consiglio non solo delibera l'assunzione del Direttore ma ne determina anche il trattamento normativo ed economico. La previsione della nomina di un Vicedirettore, che assume la direzione dell'Ente nei casi di assenza o impedimento del Direttore, garantisce la continuità operativa della struttura.

Un'altra importante funzione del Consiglio di Amministrazione riguarda il potere di proposta in materia di modifiche statutarie e regolamentari. Il Consiglio può infatti proporre al Consiglio di Indirizzo Generale modifiche allo Statuto, al regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza, ai regolamenti delle prestazioni assistenziali e al regolamento elettorale. Questa competenza propositiva evidenzia il ruolo del Consiglio come organo tecnico in grado di individuare le necessità di adeguamento normativo dell'Ente.

La gestione economico-finanziaria rappresenta un ambito cruciale delle competenze del Consiglio. L'organo è, infatti, responsabile della redazione e deliberazione della proposta di bilancio consuntivo dell'anno precedente, che deve essere predisposta entro il 31 marzo di ogni anno. Il bilancio, corredato dalla relazione del Collegio dei Sindaci e della società di revisione, viene poi sottoposto al Consiglio di Indirizzo Generale per l'approvazione entro il 30 aprile.

Analogamente, il Consiglio deve redigere e deliberare entro il 31 ottobre la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio successivo, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo Generale entro il 15 novembre. La stessa tempistica si applica per le eventuali note di variazione riferite all'esercizio in corso.

Un aspetto particolarmente significativo riguarda la gestione del personale. Il Consiglio delibera l'organigramma dell'Ente, anche su proposta del Direttore, e definisce il trattamento giuridico ed economico del personale in conformità agli accordi collettivi.

La gestione patrimoniale costituisce un ambito di rilevante competenza del Consiglio, il quale è tenuto ad applicare i criteri di investimento e disinvestimento stabiliti nei piani annuali e pluriennali adottati dal Consiglio di Indirizzo Generale. Il Consiglio può, altresì, deliberare la stipulazione di convenzioni di natura finanziaria e assicurativa finalizzate alla gestione del patrimonio dell'Ente. Tale previsione, tuttavia, non può che essere interpretata in combinato disposto con l'art. 7, lett. d), che attribuisce al Consiglio di Indirizzo Generale la definizione dei criteri generali di investimento, in considerazione della diversa natura delle rispettive funzioni. Ne consegue che risulta maggiormente coerente ricondurre la competenza relativa all'adozione dei piani annuali e pluriennali al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio ha, anche, il potere di deliberare sull'accettazione di eventuali donazioni e lasciti a favore dell'Ente, contribuendo così alla gestione e all'incremento del patrimonio dell'istituzione.

Un aspetto innovativo delle competenze del Consiglio riguarda la possibilità di deliberare forme di collaborazione con altri enti o strutture che operino per il perseguimento di scopi omogenei o funzionali a quelli dell'Ente. Questa previsione include la possibilità di assumere partecipazioni societarie, costituire società di servizi, partecipare a consorzi con enti simili e partecipare in consorzi o società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

Il Consiglio ha, inoltre, un importante ruolo nella gestione dei rapporti con gli Ordini Provinciali, deliberando i contributi da riconoscere loro per le funzioni demandate dall'Ente, in osservanza dei criteri fissati dal Consiglio di Indirizzo Generale.

Una competenza particolarmente delicata riguarda la deliberazione dei parametri per la determinazione del montante e della rivalutazione dello stesso. Questa decisione deve essere presa nel rispetto del

quadro normativo di riferimento e in sintonia con il reale andamento della gestione economico-finanziaria, garantendo l'equilibrio di bilancio e il complessivo assetto patrimoniale dell'Ente.

L'articolo prevede anche un sistema di controllo sulle deliberazioni del Consiglio. In particolare, le deliberazioni relative ai parametri per la determinazione del montante sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti come pure le delibere relative ai parametri di adeguamento annuale dei contributi previdenziali e delle pensioni, mentre quelle relative ai criteri direttivi generali per l'assetto amministrativo-contabile dell'Ente sono trasmesse ai Ministeri vigilanti per conoscenza.

La struttura dell'articolo 9 riflette la natura dell'EPPI, che deve coniugare l'autonomia gestionale con la tutela degli interessi degli iscritti e la sostenibilità di lungo periodo del sistema previdenziale. Le competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione sono pensate per garantire una gestione professionale ed efficiente, mantenendo al contempo un adeguato sistema di controlli e bilanciamenti.

L'ampiezza e la varietà delle competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione evidenziano il suo ruolo centrale nella governance dell'Ente. L'organo è chiamato a gestire aspetti cruciali come la nomina del management, la gestione del personale, la predisposizione dei bilanci, la gestione patrimoniale e le relazioni con altri enti e istituzioni.

COMMENTO ALL'ARTICOLO 10 DELLO STATUTO EPPI - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità. La fissazione dell'ordine del giorno compete al Presidente, che è comunque tenuto ad inserire gli argomenti che vengano indicati da almeno due Consiglieri di Amministrazione o da 1/3 dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale o dal Collegio dei Sindaci.

Il Presidente deve convocare senza indugio il Consiglio di Amministrazione anche se ne è fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci.

2. La convocazione avviene a cura del Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché delle materie da trattare. La convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e, in caso di urgenza, almeno 3 giorni prima, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata, ovvero mediante altro mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione.

Le integrazioni dell'ordine del giorno possono essere comunicate fino a tre giorni prima dell'adunanza.

3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno tre Consiglieri. La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che i partecipanti possano intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e votare in modo da garantire la corretta formazione della volontà dell'organo.

4. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, con la presenza del Presidente o del Vicepresidente ed a scrutinio segreto qualora riguardino le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. I verbali del Consiglio di Amministrazione vengono firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante e trascritti nell'apposito libro dei verbali.

L'articolo 10 dello Statuto disciplina le modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione, delineando un sistema di regole procedurali.

La disposizione si articola in cinque commi che definiscono nel dettaglio la frequenza delle riunioni, le modalità di convocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, nonché gli aspetti formali relativi alla verbalizzazione.

Per quanto riguarda la frequenza delle sedute, il primo comma stabilisce che il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi almeno ogni due mesi. Questa previsione di una cadenza minima bimestrale delle sedute risponde all'esigenza di garantire una gestione continuativa ed efficace dell'Ente, consentendo un monitoraggio costante dell'andamento amministrativo e l'adozione tempestiva delle necessarie deliberazioni. La norma prevede inoltre che il Consiglio possa essere convocato ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità.

Un aspetto particolarmente rilevante della disciplina riguarda la stesura dell'ordine del giorno, che compete al Presidente ma non in modo esclusivo. Infatti, il Presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti indicati da almeno due Consiglieri di Amministrazione, da un terzo dei membri del Consiglio di Indirizzo Generale o dal Collegio dei Sindaci. Questa previsione rappresenta una importante garanzia democratica, in quanto assicura che anche le istanze provenienti da una minoranza qualificata possano essere portate all'attenzione del Consiglio e discusse collegialmente.

Il primo comma si conclude con una disposizione che rafforza ulteriormente il carattere democratico dell'organo, prevedendo l'obbligo per il Presidente di convocare "senza indugio" il Consiglio quando ne facciano richiesta almeno tre componenti o il Collegio dei Sindaci. L'espressione "senza indugio" sottolinea l'urgenza con cui il Presidente deve dar seguito a tali richieste, evidenziando come il potere di convocazione, pur formalmente attribuito al Presidente, sia in realtà funzionale alle esigenze dell'organo collegiale nel suo complesso.

Il secondo comma dell'articolo disciplina dettagliatamente le modalità di convocazione, stabilendo innanzitutto che questa debba avvenire mediante un avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché delle materie da trattare. La specificazione di questi elementi essenziali dell'avviso di convocazione è fondamentale per garantire una partecipazione consapevole dei consiglieri alle sedute.

Per quanto riguarda i termini di convocazione, come per il CIG, la norma prevede che l'avviso debba essere inviato almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. Questo termine ordinario può essere ridotto a tre giorni in caso di urgenza. La previsione di un termine ridotto per le convocazioni urgenti rappresenta un necessario temperamento tra l'esigenza di garantire ai consiglieri un tempo adeguato per prepararsi alla discussione e quella di consentire una pronta reazione dell'organo amministrativo in situazioni che richiedono decisioni rapide.

La disposizione specifica, inoltre, le modalità con cui può essere effettuata la convocazione, prevedendo l'utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, della posta elettronica certificata o di altro mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione.

Un'ulteriore garanzia procedurale è rappresentata dalla possibilità di comunicare integrazioni all'ordine del giorno fino a tre giorni prima dell'adunanza. Questa previsione consente di aggiungere punti all'ordine del giorno anche dopo l'invio della convocazione iniziale, assicurando la necessaria flessibilità nella gestione dell'agenda consiliare, pur nel rispetto del diritto dei consiglieri di essere informati con congruo anticipo sugli argomenti in discussione.

Il terzo comma dell'articolo affronta il tema cruciale della validità delle sedute, stabilendo il quorum costitutivo di almeno tre consiglieri. Considerando che il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, come previsto dall'articolo 8, il quorum richiesto rappresenta la maggioranza assoluta dei componenti, garantendo così la rappresentatività delle decisioni assunte.

Una disposizione particolarmente innovativa contenuta nel terzo comma riguarda la possibilità di partecipare alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione. Questa previsione, che si allinea alle moderne esigenze di flessibilità e rapidità dell'azione amministrativa, è tuttavia subordinata a due condizioni fondamentali: la possibilità per i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e la garanzia di poter votare in modo da assicurare la corretta formazione della volontà dell'organo.

Il quarto comma disciplina le modalità di votazione, stabilendo che ogni consigliere ha diritto a un voto e che le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi. La norma prevede inoltre che le votazioni debbano avvenire a scrutinio segreto qualora riguardino le persone, introducendo così una garanzia di riservatezza per le decisioni che possono avere un impatto diretto su specifici individui.

Infine, il quinto comma detta le regole sulla verbalizzazione delle sedute, prescrivendo che i verbali del Consiglio di Amministrazione devono essere firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante e trascritti nell'apposito libro dei verbali. Questa disposizione risponde all'esigenza fondamentale di documentare l'attività dell'organo amministrativo, garantendo la certezza e la verificabilità delle decisioni assunte.

La disciplina contenuta nell'articolo 10 riflette l'evoluzione delle modalità di gestione degli enti previdenziali, contemperando le esigenze di formalità e garanzia tipiche del diritto amministrativo con l'apertura alle nuove tecnologie e alle moderne prassi di governance. La possibilità di utilizzare mezzi di telecomunicazione per la partecipazione alle sedute e la posta elettronica certificata per le convocazioni sono esempi significativi di questo approccio modernizzatore, consentendo altresì una maggiore partecipazione e un minore spesa.

La norma si caratterizza per un'attenta considerazione degli aspetti pratici del funzionamento dell'organo, come dimostrano le previsioni sui termini di convocazione ordinari e urgenti, sulla possibilità di integrare l'ordine del giorno e sull'utilizzo di mezzi di telecomunicazione. Allo stesso tempo, non vengono trascurati gli aspetti formali e le garanzie procedurali, come evidenziato dalle disposizioni sulla verbalizzazione e sulle modalità di votazione.

COMMENTO ALL'ARTICOLO 11 DELLO STATUTO EPPI - IL PRESIDENTE

Art. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto nel suo ambito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta d'insediamento e rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, provvedendo altresì a convocare il nuovo Consiglio d'Amministrazione ed il nuovo Consiglio di Indirizzo Generale, promuovendone l'insediamento.

2. Spetta al Presidente:

a) la legale rappresentanza dell'Ente;

b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, definendo gli argomenti all'ordine del giorno;

c) vigilare, in collaborazione con gli uffici dell'Ente, sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d) firmare gli atti ed i documenti che determinano impegni ed assunzione di obblighi per l'Ente;

e) adottare, in caso di necessità, provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;

f) assolvere a tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

L'articolo 11 dello Statuto disciplina la figura del Presidente, delineandone le modalità di elezione, la durata della carica e le funzioni fondamentali. La disposizione riveste particolare importanza nell'economia complessiva dello Statuto, in quanto definisce i poteri e le responsabilità della più alta carica dell'Ente.

Il primo comma dell'articolo stabilisce, innanzitutto, le modalità di elezione del Presidente, prevedendo che questi venga eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio ambito durante la seduta di insediamento. Questa previsione sottolinea la natura intrinsecamente democratica della carica presidenziale, che deriva la propria legittimazione dal voto dei membri del Consiglio di Amministrazione, organo a sua volta elettivo. La scelta di far eleggere il Presidente all'interno del Consiglio di Amministrazione garantisce che la persona designata abbia già esperienza nella gestione dell'Ente e conosca approfonditamente le sue dinamiche operative.

Il Presidente rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, garantendo così la continuità amministrativa dell'Ente anche nella fase di transizione tra un mandato e l'altro. Questa previsione è fondamentale per evitare vuoti di potere che potrebbero compromettere il regolare funzionamento dell'istituzione.

Il primo comma attribuisce inoltre al Presidente uscente l'importante compito di convocare il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Consiglio di Indirizzo Generale, promuovendone l'insediamento. Questa funzione di raccordo tra vecchia e nuova gestione è essenziale per garantire l'avvio tempestivo delle attività dei nuovi organi.

Il secondo comma dell'articolo elenca le specifiche attribuzioni del Presidente, delineando un quadro articolato di poteri e responsabilità. In primo luogo, al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Ente, funzione di fondamentale importanza che lo rende il soggetto autorizzato a manifestare all'esterno la volontà dell'istituzione e a impegnarla nei rapporti con i terzi. Questa prerogativa si riflette anche nel potere, espressamente previsto dalla lettera d), di firmare gli atti e i documenti che determinano impegni e assunzione di obblighi per l'Ente.

Tra le funzioni più rilevanti vi è quella di convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, definendone gli argomenti all'ordine del giorno. Questo potere organizzativo e di indirizzo è fondamentale per garantire l'efficiente funzionamento dell'organo amministrativo e per assicurare che le questioni più rilevanti per la vita dell'Ente vengano tempestivamente affrontate e discusse.

Un'altra importante attribuzione riguarda la vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, che il Presidente esercita in collaborazione con gli uffici dell'Ente. Questa funzione di controllo e supervisione è essenziale per garantire che le decisioni assunte dall'organo collegiale trovino effettiva e tempestiva attuazione nella gestione quotidiana dell'Ente.

Particolarmente significativa è la previsione che attribuisce al Presidente il potere di adottare, in caso di necessità, provvedimenti urgenti, sia pure con l'obbligo di successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. Questa disposizione rappresenta un necessario strumento di flessibilità operativa, consentendo all'Ente di reagire prontamente a situazioni che richiedono interventi immediati, pur nel rispetto del principio di collegialità che caratterizza l'amministrazione dell'istituzione.

Il secondo comma si chiude, infine, con una clausola generale che rimanda alle ulteriori funzioni che possono essere demandate al Presidente dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti, riconoscendo così la possibilità di un'estensione delle sue competenze attraverso altre fonti normative.

Il terzo comma dell'articolo affronta il tema della sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento, prevedendo che in tali circostanze egli sia sostituito dal Vicepresidente.

La figura del Presidente, pertanto, si configura come punto di equilibrio tra le diverse componenti dell'amministrazione, con funzioni sia di rappresentanza esterna sia di coordinamento interno. Il suo ruolo è quello di garantire l'unitarietà dell'azione amministrativa, assicurando al contempo il rispetto delle prerogative degli organi collegiali. Da un lato, infatti, al Presidente vengono riconosciuti significativi poteri di iniziativa e di intervento, dall'altro questi poteri sono inseriti in un sistema che prevede forme di controllo e di ratifica da parte degli organi collegiali.

Particolare rilevanza assume il rapporto tra Presidente ed il Consiglio di Amministrazione. Se da un lato il Presidente deriva la propria legittimazione dall'elezione consiliare e presiede l'organo collegiale, dall'altro le sue decisioni più rilevanti devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio, configurando così un sistema di amministrazione in cui leadership individuale e collegialità si integrano reciprocamente.

La previsione del potere di adottare provvedimenti urgenti, soggetti a successiva ratifica consiliare, rappresenta un esempio emblematico di questo equilibrio. La norma riconosce la necessità di garantire tempestività ed efficienza nell'azione amministrativa, ma subordina la definitiva efficacia delle decisioni presidenziali all'approvazione dell'organo collegiale.

Un altro aspetto significativo della disciplina riguarda il ruolo del Presidente come garante della continuità amministrativa dell'Ente. Questa funzione si manifesta sia nella previsione che lo mantiene in carica fino all'elezione del successore, sia nel compito di convocare e promuovere l'insediamento dei nuovi organi. In questo modo, il Presidente diventa il punto di raccordo tra vecchia e nuova gestione, garantendo che l'avvio delle attività dei nuovi organi avvenga in modo ordinato e senza pregiudizio per il funzionamento dell'istituzione.

La norma riflette anche l'evoluzione del ruolo presidenziale negli enti previdenziali privatizzati, dove alla tradizionale funzione di rappresentanza si affiancano sempre più compiti di natura gestionale e organizzativa. Il Presidente non è più solo il rappresentante legale dell'Ente, ma diventa un vero e proprio amministratore assunto a garante dell'efficiente funzionamento dell'istituzione e del perseguimento dei suoi obiettivi statuari.

La disciplina contenuta nell'articolo si caratterizza per un'attenta considerazione delle diverse esigenze che contraddistinguono l'amministrazione di un ente previdenziale: efficienza operativa, democraticità delle decisioni, continuità amministrativa, tempestività di intervento nelle situazioni di urgenza. Il risultato è un sistema equilibrato che, pur riconoscendo significativi poteri alla figura presidenziale, li inserisce in un quadro di garanzie e controlli che preserva la natura collegiale dell'istituzione.

COMMENTO ALL'ARTICOLO 12 DELLO STATUTO EPPI - REQUISITI DI ONORABILITÀ E DI PROFESSIONALITÀ

Art. 12 - Requisiti di onorabilità e di professionalità

1. La nomina a componente del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità.

2. Sono considerati requisiti di onorabilità:

a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a un anno;

b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.

3. Sono cause di decadenza dalla carica di componente degli Organi dell'Ente, oltre all'intervenuta perdita dei requisiti di cui al precedente comma 2:

a) aver subito negli ultimi cinque anni, quale conseguenza di un procedimento disciplinare o penale, la sospensione con sentenza definitiva dall'iscrizione all'Albo Professionale;

b) essere stato dichiarato responsabile di inadempienze verso l'Ente con sentenza definitiva;

c) non aver versato regolarmente i contributi previdenziali, gli interessi di mora e le sanzioni per il mancato o tardivo pagamento dei contributi, così come le sanzioni per la mancata o tardiva presentazione delle comunicazioni reddituali o di qualificazione obbligatorie, ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo, per un anno o anche non aver presentato la modulistica reddituale obbligatoria per lo stesso periodo di un anno;

d) l'assenza, salvo caso di giustificato impedimento, per tre sedute complessive, in un anno, per i membri del CIG e per sei sedute complessive per i membri del C.d.A.;

e) non essere più iscritto all'Albo Professionale.

4. La decadenza è dichiarata rispettivamente dal Consiglio di Indirizzo Generale o dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato e produce effetto dal momento in cui è dichiarata.

5. Sono cause di ineleggibilità e di decadenza quelle previste all'art. 2382 Cod. Civ. e quindi non può essere nominato amministratore, consigliere di indirizzo generale, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ed esercitare uffici direttivi.

6. Il requisito della professionalità, richiesto dall'art. 1, comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 si intende soddisfatto nel caso di iscritti eleggibili che abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni dirigenziali, consiliari o amministrative in organi collegiali quali il Consiglio Nazionale ed i Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, o presso istituzioni o aziende, pubbliche o private, di significative dimensioni, per uno o più periodi complessivamente non inferiori a cinque anni.

L'articolo 12 dello Statuto disciplina i requisiti fondamentali di onorabilità e professionalità richiesti per ricoprire le cariche negli organi di governo dell'Ente, specificamente nel Consiglio di Indirizzo Generale e nel Consiglio di Amministrazione. La disposizione si articola in sei commi che delineano un sistema organico di requisiti, cause di decadenza e ineleggibilità.

Il primo comma stabilisce il principio fondamentale secondo cui la nomina a componente del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità. Questa previsione rappresenta una garanzia essenziale per assicurare che le persone chiamate a gestire l'Ente possedano le qualità morali e le competenze necessarie per svolgere adeguatamente il loro ruolo.

Il secondo comma definisce in modo dettagliato i requisiti di onorabilità, individuando due categorie principali di situazioni che precludono l'accesso alle cariche.

a) La prima riguarda l'assenza di condanne definitive per specifiche tipologie di reati, con particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede e contro l'economia pubblica. La norma include anche i delitti non colposi per i quali la legge preveda una pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a un anno. Questa previsione è particolarmente significativa in quanto mira a garantire l'integrità morale dei componenti degli organi dell'Ente.

b) La seconda categoria di requisiti di onorabilità riguarda l'assenza di misure di prevenzione disposte ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011. Questa previsione completa il quadro delle garanzie morali richieste, estendendole anche all'ambito delle misure di prevenzione antimafia.

Il terzo comma affronta il tema cruciale delle cause di decadenza dalla carica di componente degli Organi dell'Ente. Oltre alla perdita dei requisiti di onorabilità di cui al secondo comma, vengono individuate cinque specifiche situazioni che determinano la decadenza.

- a) La prima riguarda l'aver subito negli ultimi cinque anni la sospensione dall'iscrizione all'Albo Professionale come conseguenza di un procedimento disciplinare o penale, purché con sentenza definitiva.
- b) Particolarmente rilevante è la previsione che considera causa di decadenza l'essere stato dichiarato responsabile di inadempienze verso l'Ente con sentenza definitiva. Questa disposizione mira a garantire che i componenti degli organi mantengano un comportamento corretto nei confronti dell'Ente stesso, evitando situazioni di conflitto o di inadempienza che potrebbero minare la credibilità della loro funzione.
- c) Una terza causa di decadenza riguarda la regolarità contributiva e gli obblighi di comunicazione. La norma prevede la decadenza per chi non abbia versato regolarmente i contributi previdenziali, gli interessi di mora e le sanzioni per il mancato o tardivo pagamento dei contributi, così come le sanzioni per la mancata o tardiva presentazione delle comunicazioni reddituali o di qualificazione obbligatorie, per un periodo di un anno. La stessa conseguenza si produce per la mancata presentazione della modulistica reddituale obbligatoria per lo stesso periodo.
- d) La quarta causa di decadenza riguarda l'assenza ingiustificata dalle sedute degli organi. In particolare, la norma prevede la decadenza per l'assenza, salvo caso di giustificato impedimento, per tre sedute complessive in un anno per i membri del CIG e per sei sedute complessive per i membri del C.d.A. Questa disposizione mira a garantire l'effettiva partecipazione dei componenti alla vita dell'Ente e il regolare funzionamento degli organi.
- e) Infine, costituisce causa di decadenza la cancellazione dall'Albo Professionale, in quanto viene meno il presupposto fondamentale per la partecipazione agli organi dell'Ente.

Il quarto comma disciplina il procedimento di dichiarazione della decadenza, stabilendo che questa deve essere espressa rispettivamente dal Consiglio di Indirizzo Generale o dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato. La decadenza produce effetto dal momento in cui è dichiarata, garantendo così la certezza dei rapporti giuridici e la continuità dell'azione amministrativa.

Il quinto comma richiama espressamente le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, estendendo così all'Ente le garanzie fondamentali previste per le società di capitali. In particolare, non possono essere nominati amministratori o consiglieri di indirizzo generale, e se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il sesto e ultimo comma definisce i requisiti di professionalità richiesti per l'accesso alle cariche. La norma stabilisce che il requisito della professionalità si intende soddisfatto nel caso di iscritti eleggibili che abbiano conseguito capacità ed esperienza amministrativa attraverso lo svolgimento di funzioni dirigenziali, consiliari o amministrative in specifici contesti. In particolare, viene fatto riferimento agli organi collegiali quali il Consiglio Nazionale e gli Ordini Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, o alle istituzioni o aziende, pubbliche o private, di significative dimensioni.

Un aspetto particolarmente significativo riguarda il requisito temporale dell'esperienza richiesta, che deve essere stata maturata per uno o più periodi complessivamente non inferiori a cinque anni. Questa previsione garantisce che i componenti degli organi dell'Ente possiedano un'esperienza amministrativa consolidata e non meramente episodica.

L'articolo 12 dello Statuto EPPI rappresenta un esempio di disciplina organica e ben strutturata dei requisiti necessari per accedere alle cariche negli organi di governo dell'Ente. Le disposizioni in esso

contenute forniscono un quadro normativo chiaro e completo, che garantisce la selezione di amministratori e consiglieri dotati delle necessarie qualità morali e professionali, nell'interesse degli iscritti e del corretto funzionamento dell'istituzione previdenziale.

La norma si caratterizza per un'attenta considerazione sia degli aspetti morali sia di quelli professionali, come dimostrano le dettagliate previsioni sui requisiti di onorabilità e sulle cause di decadenza. Allo stesso tempo, non vengono trascurati gli aspetti relativi alla professionalità e all'esperienza richiesta, garantendo così che gli organi dell'Ente siano composti da persone effettivamente capaci di gestire le complesse funzioni loro affidate.

COMMENTO ALL'ARTICOLO 13 DELLO STATUTO EPPI - IL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 13 - Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:

a) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che presiede il Collegio;

b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

c) due membri effettivi e due supplenti scelti fra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali;

d) un membro effettivo ed uno supplente scelti tra gli iscritti all'Ente, con esclusione dei Componenti del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione; inoltre la carica è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

2. Il Collegio dei Sindaci rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di tre mandati complessivi. Solo i membri iscritti all'Ente possono essere eletti anche negli altri organi purché non superino cinque mandati complessivi.

3. Il Collegio dei Sindaci è nominato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale. I controlli sulla gestione dell'Ente sono esercitati dai Sindaci secondo le normative vigenti in materia e le norme del Cod. Civ. in quanto applicabili. In particolare, il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci preventivi e le relative variazioni, i conti consuntivi, sui quali formula le proprie osservazioni e conclusioni da far pervenire al Consiglio di Indirizzo Generale per le deliberazioni di cui all'art. 7, comma 6, lettere f), g) e h) entro 15 giorni dalla relativa delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. I sindaci possono intervenire alle sedute del Consiglio di Indirizzo Generale e a quelle del Consiglio di Amministrazione; l'assenza dei Sindaci non pregiudica comunque la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni.

5. I Sindaci svolgono le rispettive funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Cod. Civ. in quanto applicabili.

6. Non può essere nominato sindaco, e se nominato decade dall'ufficio, chi si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 12 per quanto compatibili, nonché in quelle di cui all'articolo 2399 del codice civile.

L'articolo 13 dello Statuto disciplina la composizione, la nomina e le funzioni del Collegio dei Sindaci.

La disposizione si articola in sei commi che definiscono dettagliatamente la struttura dell'organo, i requisiti dei suoi componenti, le modalità di nomina, la durata della carica e le funzioni di controllo ad esso attribuite.

Il primo comma stabilisce che il Collegio dei Sindaci è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, prevedendo una composizione mista che garantisce sia la rappresentanza delle istituzioni vigilanti sia la presenza di professionalità specifiche. In particolare, la presidenza del Collegio è attribuita al membro designato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, affiancato da un membro

supplente. Questa previsione sottolinea il ruolo di vigilanza ministeriale sull'Ente, assicurando un collegamento diretto con l'autorità di controllo.

La composizione è ulteriormente arricchita dalla presenza di un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, due membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali, e un membro effettivo e uno supplente scelti tra gli iscritti all'Ente. Questa struttura composita garantisce la presenza di diverse professionalità e competenze all'interno dell'organo di controllo, oltre ad assicurare la presenza degli iscritti in tale organo di controllo pur non possedendo i requisiti di professionalità.

Particolarmente significativa è la previsione di incompatibilità tra la carica di componente del Collegio dei Sindaci e quella di componente del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione, nonché del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali. Questa disposizione mira a garantire l'indipendenza dell'organo di controllo rispetto agli organi di amministrazione.

Il secondo comma disciplina la durata della carica, fissata in quattro anni (come per gli organi di governo), e stabilisce il limite di tre mandati complessivi per i componenti del Collegio. Una disposizione particolare riguarda i membri iscritti all'Ente, che possono essere eletti anche negli altri organi purché non superino complessivamente cinque mandati. Questa previsione cerca di bilanciare l'esigenza di garantire continuità nell'esperienza di controllo con quella di assicurare un adeguato ricambio nei ruoli di responsabilità.

Il terzo comma attribuisce al Consiglio di Indirizzo Generale il potere di nomina del Collegio dei Sindaci e definisce le funzioni di controllo dell'organo, che devono essere esercitate secondo le normative vigenti e le norme del Cod. Civ. in quanto applicabili. Particolare rilevanza assume il compito di esaminare i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi, con l'obbligo di formulare osservazioni e conclusioni da trasmettere al Consiglio di Indirizzo Generale entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il quarto comma disciplina la partecipazione dei sindaci alle sedute del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione, prevedendo che la loro assenza non pregiudichi la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni. Questa disposizione garantisce la funzionalità degli organi amministrativi pur mantenendo la possibilità di un controllo diretto da parte dei sindaci.

Il quinto comma opera un rinvio agli articoli 2403 e seguenti del Cod. Civ. per quanto riguarda le funzioni dei sindaci, in quanto applicabili. Questo riferimento normativo integra la disciplina statutaria con le disposizioni generali sul controllo sindacale nelle società.

Infine, il sesto comma stabilisce le cause di ineleggibilità e decadenza dalla carica di sindaco, rinviando alle condizioni previste dall'articolo 12 dello Statuto, per quanto compatibili, e all'articolo 2399 del Codice civile.

COMMENTO ALL'ARTICOLO 14 DELLO STATUTO EPPI - OBBLIGHI, FUNZIONI ED ATTIVITÀ DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Art. 14 - Obblighi, funzioni ed attività dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

1. Ai Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati vengono demandati i seguenti obblighi, funzioni ed attività ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:

a) assolvono alle mansioni demandate dall'Ente per lo svolgimento delle assemblee per la elezione degli Organi dell'Ente;

b) trasmettono tempestivamente per via telematica, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall'Ente, i dati di cui all'art. 8 comma 1) del D. Lgs. 10 febbraio 1996 n° 103:

- b1) le nuove iscrizioni;*
- b2) i trasferimenti;*
- b3) le sospensioni;*
- b4) le cancellazioni;*
- b5) i decessi;*
- b6) le re-iscrizioni;*
- c) la comunicazione deve essere eseguita, anche se negativa;*
- d) curano i rapporti con l'Ente in merito alle segnalazioni dallo stesso fatte sugli iscritti non in regola con la propria posizione contributiva in ottemperanza del <<Codice deontologico dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati>>, e da eventuali ulteriori disposizioni di legge;*
- e) svolgono altre funzioni demandate dall'Ente.*

L'articolo 14 definisce il ruolo fondamentale dei Collegi (ora Ordini) Provinciali nel sistema previdenziale della categoria, delineando gli obblighi, le funzioni e le attività che questi sono chiamati a svolgere in stretta collaborazione con l'Ente previdenziale.

La disposizione statutaria trova il suo fondamento normativo nell'art. 8 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene espressamente richiamato, e si inserisce nel più ampio quadro della gestione amministrativa dell'Ente previdenziale, configurando gli Ordini Provinciali come terminali territoriali essenziali per il corretto funzionamento del sistema previdenziale nel suo complesso.

Un primo aspetto cruciale riguarda il coinvolgimento degli Ordini nelle procedure elettorali degli organi dell'Ente. Questa funzione risulta di particolare rilevanza poiché garantisce il corretto svolgimento dei processi democratici interni all'EPPI, assicurando una rappresentanza effettiva della base degli iscritti negli organi di governo dell'Ente. Gli Ordini, radicati sul territorio e a diretto contatto con gli iscritti, sono infatti nella posizione ideale per gestire efficacemente le operazioni elettorali a livello locale.

La funzione più significativa e delicata attribuita agli Ordini riguarda, però, la gestione e trasmissione dei dati relativi alla vita professionale degli iscritti. L'articolo prevede infatti un articolato sistema di comunicazioni che gli Ordini devono effettuare tempestivamente all'Ente, utilizzando gli strumenti telematici messi a disposizione. Questa attività di comunicazione riguarda tutti gli eventi rilevanti della vita professionale degli iscritti: dalle nuove iscrizioni alle cancellazioni, dai trasferimenti alle sospensioni, fino ai decessi e alle re-iscrizioni.

Un ulteriore aspetto di particolare rilievo riguarda il ruolo degli Ordini nel monitoraggio della regolarità contributiva degli iscritti. Gli Ordini sono infatti chiamati a curare i rapporti con l'Ente in merito alle segnalazioni relative agli iscritti non in regola con la propria posizione contributiva. Questa funzione si inserisce nel quadro più ampio del rispetto del Codice deontologico dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, evidenziando come la regolarità contributiva non sia solo un obbligo previdenziale ma anche un dovere deontologico del professionista. La previsione di questo ruolo di vigilanza attribuito agli Ordini rappresenta un importante strumento di controllo diffuso sul territorio, che contribuisce a garantire la sostenibilità del sistema previdenziale nel suo complesso. Gli Ordini, infatti, grazie alla loro presenza capillare e alla conoscenza diretta degli iscritti, possono svolgere un'efficace azione di monitoraggio e sensibilizzazione sulla regolarità contributiva.

L'articolo si chiude con una clausola aperta che prevede la possibilità per l'Ente di demandare agli Ordini ulteriori funzioni. Questa previsione conferisce flessibilità al sistema, permettendo di adattare il loro ruolo alle eventuali nuove esigenze che dovessero emergere nella gestione del sistema previdenziale.

La scelta di affidare agli Ordini provinciali queste importanti funzioni risponde a una logica di sussidiarietà e di efficienza amministrativa. Essi, infatti, rappresentano il livello istituzionale più vicino agli iscritti e quindi più adatto a svolgere determinate funzioni di supporto all'Ente previdenziale. Questa vicinanza territoriale permette una gestione più efficace e tempestiva delle comunicazioni e delle verifiche necessarie per il corretto funzionamento del sistema complessivo.

CAPITOLO III - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

La gestione economico-finanziaria dell'EPPI è disciplinata dal Titolo III dello Statuto (artt. 15-20) secondo principi di trasparenza, efficienza e sostenibilità di lungo periodo.

In questo Titolo si definiscono nel dettaglio le fonti di finanziamento dell'Ente, che comprendono i contributi degli iscritti. Altre entrate derivano da rendite patrimoniali, interessi sugli investimenti, proventi da sanzioni e interessi di mora, nonché da eventuali lasciti, donazioni ed elargizioni.

Il patrimonio dell'Ente si compone, quindi, delle entrate accumulate al netto delle spese per prestazioni e gestione, ed è investito in strumenti finanziari, immobili, partecipazioni societarie e fondi immobiliari.

Lo Statuto prevede due tipi di riserve. La Riserva Conto Pensioni che accoglie i montanti individuali al momento del pensionamento ed è gestita direttamente dall'Ente e la Riserva Patrimoniale che, invece, è formata dagli avanzi economici anch'essa gestita secondo criteri analitici contabili. La Riserva patrimoniale, denominata Riserva Straordinaria è una riserva di patrimonio netto le cui modalità di utilizzo, secondo l'art 2427 n. 4 e 7 bis del CC, sono evidenziate nel bilancio consuntivo dell'Ente.

La gestione economica prevede la predisposizione di vari documenti, tra cui il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, le note di variazione al preventivo, il piano per l'impiego delle risorse disponibili e il bilancio tecnico-attuariale. L'equilibrio di bilancio deve essere costantemente garantito, in linea con le valutazioni attuariali. Inoltre, il bilancio è sottoposto a revisione indipendente e certificazione per assicurarne la trasparenza e la correttezza.

COMMENTO ALL'ARTICOLO 15 DELLO STATUTO EPPI - ENTRATE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

1. Costituiscono entrate dell'Ente:

a) i contributi soggettivi;

b) i contributi integrativi;

c) i contributi per la maternità;

d) i contributi per eventuali forme di assistenza e previdenza integrativa, i contributi da riscatto, da ricongiunzione, da contribuzione ente locale, di integrazione dei contributi minimi versati in misura ridotta e da prosecuzione volontaria;

e) gli interessi e le rendite del patrimonio anche derivanti dalle convenzioni di gestione finanziaria, assicurativa ed immobiliare;

f) i proventi di eventuali sanzioni, maggiorazioni ed interessi;

g) eventuali lasciti, donazioni, elargizioni o provvidenze da qualsiasi parte provengano;

h) qualunque eventuale altra entrata.

2. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'articolo 15 dello Statuto definisce le fonti di finanziamento dell'Ente.

Il primo comma elenca in modo dettagliato le diverse tipologie di entrate che costituiscono le risorse finanziarie dell'Ente. La struttura delle entrate riflette la natura previdenziale dell'Ente e la sua missione istituzionale di tutela degli iscritti. Le entrate principali sono rappresentate dai contributi, che si distinguono in diverse tipologie in base alla loro natura e finalità.

I contributi soggettivi rappresentano la componente principale del sistema di finanziamento e sono destinati alla costituzione del montante previdenziale individuale degli iscritti. Questi contributi sono direttamente correlati al reddito professionale dell'iscritto e costituiscono la base per il calcolo delle future prestazioni previdenziali.

I contributi integrativi, calcolati in percentuale sul volume d'affari professionale, hanno visto evolversi la loro destinazione grazie alla Legge 133/2011 (cd. Legge Lo Presti). Questa norma ha ampliato le finalità del contributo integrativo, prevedendo che possa essere destinato non solo alla copertura delle spese di gestione e al finanziamento dell'assistenza, ma anche all'incremento dei montanti previdenziali individuali. L'EPPI, grazie a una gestione finanziaria virtuosa che ha permesso di coprire integralmente i costi di gestione, ha potuto riversare sui montanti individuali degli iscritti una quota significativa di questi contributi rafforzando così in modo significativo la tutela previdenziale della categoria.

Una categoria specifica è rappresentata dai contributi per la maternità, disciplinati dall'art. 83 del D.Lgs. 151/2001, che devono garantire la copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle indennità di maternità, assicurando l'equilibrio della relativa gestione. Il contributo, posto a carico di ogni iscritto, è soggetto a rivalutazione annuale dall'Ente per garantire la sostenibilità delle prestazioni. Il sistema è stato rafforzato attraverso la fiscalizzazione degli oneri sociali di maternità, che prevede un rimborso parziale da parte dello Stato delle prestazioni erogate. Inoltre, la legge di bilancio ha recentemente ampliato le tutele, estendendole ai casi di gravidanza a rischio e introducendo un'indennità minima per le professioniste con redditi bassi, garantendo così una protezione più ampia ed equa della maternità per tutte le iscritte.

L'articolo prevede anche i contributi per eventuali forme di assistenza e previdenza integrativa, includendo in questa categoria i contributi da riscatto, da ricongiunzione, da contribuzione ente locale.

Un'importante fonte di entrata è costituita dagli interessi e dalle rendite del patrimonio. Nei sistemi a capitalizzazione individuale come quello dell'EPPI, l'Ente è tenuto a garantire la rivalutazione dei montanti secondo il tasso stabilito dalla legge (media quinquennale del PIL nominale), indipendentemente dall'effettivo versamento dei contributi da parte degli iscritti. Questa rivalutazione viene quindi accantonata anche sulla contribuzione dovuta ma non versata. A copertura di tale onere concorrono, oltre ai rendimenti della gestione patrimoniale, anche gli interessi per ritardato pagamento applicati sui contributi versati in ritardo, creando così un sistema che garantisce sia la tutela dei diritti previdenziali degli iscritti sia la sostenibilità finanziaria dell'Ente.

L'articolo include anche i proventi derivanti da eventuali sanzioni, maggiorazioni ed interessi, che rappresentano uno strumento per garantire il rispetto degli obblighi contributivi da parte degli iscritti e la regolarità dei versamenti.

La disposizione prevede inoltre la possibilità di ricevere lasciti, donazioni, elargizioni o provvidenze da qualsiasi parte provengano, dimostrando l'apertura dell'Ente verso forme di finanziamento ulteriori rispetto a quelle tradizionali.

Il secondo comma dell'articolo stabilisce che l'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, allineando così il periodo contabile dell'Ente con l'anno solare, in conformità con la prassi più diffusa nel settore previdenziale e nella pubblica amministrazione in generale.

COMMENTO ALL'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO EPPI - IL PATRIMONIO

Art. 16 - Il patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è alimentato dalle entrate di cui al precedente articolo, dedotte le spese per erogazione di prestazioni e le spese di gestione dell'Ente.

Esso è costituito da valori mobiliari, immobiliari, quote di partecipazioni in società o di quote di fondi immobiliari. La titolarità degli elementi patrimoniali, affidati alla gestione di istituzioni finanziarie, assicurative ed immobiliari, resta in capo all'Ente, salve le esigenze proprie di copertura assicurativa.

L'articolo 16 dello Statuto EPPI disciplina la composizione e la gestione del patrimonio dell'Ente, delineando gli elementi fondamentali che lo costituiscono e le modalità della sua amministrazione. La disposizione, pur nella sua brevità, riveste un'importanza cruciale in quanto definisce le basi economiche su cui si fonda la capacità dell'Ente di adempiere alle proprie funzioni istituzionali.

Il primo comma dell'articolo stabilisce che il patrimonio dell'Ente è alimentato dalle entrate elencate nell'articolo precedente, dopo aver dedotto le spese necessarie per l'erogazione delle prestazioni e per la gestione dell'Ente stesso. Questa formulazione evidenzia il carattere dinamico del patrimonio, che non è concepito come un'entità statica ma come il risultato di un processo continuo di accumulo e utilizzo delle risorse finanziarie.

La composizione del patrimonio, come specificata nel secondo comma, comprende valori mobiliari, immobiliari e quote di partecipazione in società o fondi immobiliari. Questa diversificazione degli investimenti risponde all'esigenza di ottimizzare il rendimento del patrimonio e di distribuire il rischio su diverse tipologie di attività, in linea con i principi di sana gestione finanziaria.

Un aspetto particolarmente significativo della norma riguarda la gestione del patrimonio attraverso istituzioni finanziarie, assicurative ed immobiliari. Il legislatore statutario ha voluto precisare che, anche quando la gestione è affidata a soggetti esterni specializzati, la titolarità degli elementi patrimoniali resta in capo all'Ente. Questa precisazione è fondamentale per garantire che il patrimonio rimanga nella piena disponibilità dell'Ente, pur beneficiando della professionalità di gestori specializzati.

L'unica eccezione a questo principio di conservazione della titolarità è prevista per le esigenze proprie di copertura assicurativa, dove la natura stessa del contratto assicurativo può richiedere il trasferimento della titolarità di alcuni elementi patrimoniali. Questa deroga è giustificata dalla necessità di garantire l'efficacia delle coperture assicurative nell'interesse dell'Ente e dei suoi iscritti.

La disposizione si inserisce, quindi, nel più ampio contesto della gestione finanziaria dell'Ente, collegandosi strettamente con gli articoli che disciplinano le entrate, l'assetto amministrativo-contabile e le riserve. Il patrimonio, infatti, rappresenta la garanzia concreta della capacità dell'Ente di far fronte ai propri impegni previdenziali e assistenziali nel lungo periodo.

La scelta di mantenere la titolarità degli elementi patrimoniali in capo all'Ente, anche quando questi sono affidati in gestione a terzi, risponde all'esigenza di garantire la massima tutela del patrimonio stesso e, di conseguenza, degli interessi degli iscritti. Questa previsione permette all'Ente di mantenere un controllo diretto sulle proprie risorse e di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

La norma, nella sua formulazione, riflette anche l'evoluzione del sistema previdenziale e la necessità di garantire una gestione professionale e diversificata del patrimonio, pur mantenendo salde le garanzie di controllo e proprietà in capo all'Ente. Questo equilibrio tra esigenze di professionalità nella gestione e mantenimento del controllo rappresenta un elemento caratterizzante della governance patrimoniale dell'Ente.

COMMENTO ALL'ARTICOLO 17 DELLO STATUTO EPPI – L'ASSETTO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Art. 17 - L'assetto amministrativo-contabile

1. L'Ente organizza l'assetto amministrativo e contabile della gestione conformemente al criterio proprio delle prestazioni contributive, mediante adeguata evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti e

dei pensionati, definite in ragione del montante risultante dal totale dei contributi soggettivi e della quota parte della contribuzione integrativa, nonché della contribuzione accreditata a titolo di riscatto, ricongiunzione, ente locale e contribuzione volontaria, incrementati delle disponibilità da rendimento conformemente a quanto previsto dal Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza dell'Ente.

2. In conto separato viene evidenziato l'ammontare complessivo del gettito della contribuzione integrativa, sul quale gravano anche le spese di gestione dell'Ente e l'incremento dei montanti individuali ai sensi dello specifico Regolamento.

L'articolo 17 dello Statuto dell'EPPI è dedicato all'assetto amministrativo-contabile dell'Ente. La disposizione si caratterizza per la sua rilevanza centrale nell'architettura gestionale dell'Ente, in quanto stabilisce il criterio cardine delle prestazioni contributive come principio organizzatore dell'intero assetto amministrativo-contabile. Questo approccio si concretizza attraverso un sistema di evidenziazione delle posizioni individuali che permette di tracciare e gestire in modo trasparente e accurato la situazione contributiva di ciascun iscritto e pensionato.

Il montante individuale, elemento centrale del sistema contributivo, viene costruito attraverso l'aggregazione di diverse componenti: i contributi soggettivi, una quota parte della contribuzione integrativa, e le varie forme di contribuzione accreditata derivanti da riscatti, ricongiunzioni, contributi da ente locale e contribuzione volontaria. Questo accumulo viene poi ulteriormente incrementato da eventuali maggiori rendimenti, creando così un sistema dinamico che riflette sia l'apporto contributivo che la sua valorizzazione nel tempo.

Di particolare interesse è la previsione del secondo comma, che introduce un meccanismo di contabilità separata per la gestione della contribuzione integrativa. Questa separazione contabile assolve a una duplice funzione: da un lato, permette di mantenere una chiara tracciabilità del gettito della contribuzione integrativa; dall'altro, definisce la fonte di finanziamento delle prestazioni assistenziali, delle spese di gestione dell'Ente oltre che per l'incremento dei montanti individuali, secondo quanto stabilito dallo specifico Regolamento sulla distribuzione del contributo integrativo. Nel sistema contabile dell'Ente tale separazione trova riscontro in due specifiche voci del bilancio. La prima di natura economica che riflette la contribuzione integrativa dovuta per l'anno di riferimento, la seconda di natura patrimoniale, come riserva di capitale, nella quale è accreditata la contribuzione integrativa distribuita sui montanti individuali.

Il sistema così delineato permette un monitoraggio costante delle posizioni individuali, elemento essenziale per garantire la sostenibilità del sistema previdenziale nel lungo periodo e per assicurare agli iscritti la possibilità di pianificare consapevolmente il proprio futuro previdenziale.

COMMENTO AGLI ARTICOLI 18 E 19 DELLO STATUTO EPPI – RISERVA CONTO PENSIONI E RISERVA PATRIMONIALE

Art. 18 – Riserva Conto Pensioni

1. In conformità al sistema contributivo, all'atto del pensionamento del singolo iscritto, ai fini della liquidazione delle relative prestazioni, il montante individuale viene iscritto nel conto di riserva denominato conto pensioni.

2. La gestione di detta riserva può essere affidata in regime convenzionale ad istituto assicurativo o finanziario di primaria importanza, con forme di investimento che garantiscano una possibilità di rapida trasformazione in capitale liquido. La convenzione deve provvedere alla conservazione della titolarità della riserva di che trattasi in capo all'Ente, insieme con le misure idonee a conseguire la costante disponibilità delle risorse.

Art. 19 – Riserva Patrimoniale

L'Ente istituisce un fondo di riserva straordinaria per l'accantonamento degli avanzi economici, con indicazione analitica dei criteri di utilizzabilità e/o distribuibilità agli iscritti, in linea comunque con le vigenti disposizioni di legge.

Gli articoli 18 e 19 dello Statuto dell'EPPI delineano due importanti aspetti della gestione finanziaria dell'Ente: la Riserva Conto Pensioni e la Riserva Patrimoniale. Questi due articoli rappresentano elementi fondamentali per garantire la solidità finanziaria e la sostenibilità a lungo termine del sistema previdenziale.

L'articolo 18, dedicato alla Riserva Conto Pensioni, stabilisce un meccanismo essenziale per la gestione delle risorse destinate al pagamento delle prestazioni pensionistiche. Il sistema si basa sul principio contributivo, secondo il quale al momento del pensionamento di ciascun iscritto, il montante individuale accumulato viene trasferito in un conto di riserva specificamente denominato "conto pensioni". Questa operazione rappresenta un passaggio cruciale nella gestione previdenziale, poiché segna il momento in cui il capitale accumulato durante la vita professionale viene destinato all'effettiva erogazione della prestazione pensionistica. Tale riserva rappresenta un debito a medio/lungo termine nei confronti di pensionati, ed è iscritta tra le passività - debiti - del bilancio di esercizio. Il rapporto tra ciascun fondo pensione e l'ammontare delle pensioni in essere nel medesimo esercizio, consente di calcolare l'indicatore previsto dall'art.1 comma 4 lettera c) del D Lgs 509/94.

L'articolo 19, che tratta della Riserva Patrimoniale, introduce un ulteriore elemento di solidità finanziaria attraverso l'istituzione di un fondo di riserva straordinaria. Questo fondo, destinato all'accantonamento degli avanzi economici, rappresenta un importante strumento di gestione finanziaria prudente. La norma prevede che i criteri di utilizzabilità e/o distribuibilità agli iscritti di questa riserva debbano essere analiticamente indicati, garantendo così trasparenza e chiarezza nella gestione di queste risorse. Importante è il vincolo posto dalla disposizione che richiede che tali criteri siano comunque allineati con le vigenti disposizioni di legge, assicurando così la conformità normativa della gestione patrimoniale.

La Riserva straordinaria è una posta contabile iscritta nel Patrimonio netto tra le riserve di utili.

"Il Bilancio di esercizio dell'Ente disciplina in modo dettagliato, ai sensi dell'art. 2427 c.c., la natura delle singole riserve patrimoniali, distinguendo tra riserve di capitale e riserve di utili, specificandone la disponibilità e, in caso positivo, la relativa distribuibilità. Tra le finalità connesse alla distribuibilità delle riserve rientrano, in particolare, quelle di natura previdenziale e assistenziale. Con riferimento alle finalità previdenziali, le riserve possono essere utilizzate in presenza delle seguenti situazioni: (i) il pensionamento dei beneficiari; (ii) il caso in cui il rapporto tra fondi pensione e pensioni liquidate nell'esercizio sia inferiore a 5; (iii) il miglioramento delle prestazioni pensionistiche, ai sensi della Legge n. 133/2011; (iv) ulteriori interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni pensionistiche."

La lettura combinata dei due articoli rivela un sistema di gestione finanziaria ben strutturato e orientato alla prudenza. Da un lato, la Riserva Conto Pensioni garantisce la corretta gestione delle risorse destinate alle prestazioni pensionistiche, con meccanismi di tutela sia nella fase di accumulo che in quella di erogazione. Dall'altro, la Riserva Patrimoniale costituisce un cuscinetto di sicurezza attraverso l'accantonamento degli avanzi economici, rafforzando la stabilità complessiva del sistema.

Questo assetto evidenzia la volontà dell'Ente di mantenere un equilibrio tra la necessità di garantire prestazioni adeguate agli iscritti e l'esigenza di preservare la sostenibilità finanziaria nel lungo periodo. La presenza di questi due distinti fondi di riserva, con le loro specifiche caratteristiche e finalità, contribuisce a creare un sistema di gestione finanziaria robusto, capace di far fronte sia alle ordinarie necessità di erogazione delle prestazioni sia a eventuali situazioni straordinarie.

Art. 20 - Bilancio ed altri documenti di gestione

1. Per ciascun esercizio finanziario l'Ente predispone, nei termini e con le modalità previste nei precedenti articoli, i seguenti documenti:

a) bilancio preventivo;

b) bilancio consuntivo;

c) eventuali note di variazione al bilancio preventivo;

d) piano di impiego delle risorse disponibili, intendendo per tali le somme eccedenti la normale liquidità di gestione, che in allegato farà parte integrante del bilancio preventivo;

e) predispone inoltre, secondo la periodicità prevista dalla normativa vigente tempo per tempo e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario in relazione all'andamento economico-finanziario dell'Ente, il bilancio tecnico-attuariale dei trattamenti previdenziali.

2. La gestione economico-finanziaria dell'Ente deve costantemente mirare ad assicurare il principio dell'equilibrio del bilancio, coerentemente alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico-attuariale.

3. Il rendiconto consuntivo annuale dell'Ente è sottoposto a revisione contabile indipendente ed a certificazione da parte di soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010

L'articolo 20 dello Statuto è dedicato al bilancio e agli altri documenti di gestione.

La norma si articola in una struttura complessa che definisce con precisione gli obblighi documentali dell'Ente in materia di gestione finanziaria. Il primo comma elenca i documenti fondamentali che l'Ente deve predisporre per ciascun esercizio finanziario: il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, le eventuali note di variazione al bilancio preventivo.

Di particolare interesse è la previsione relativa al bilancio tecnico-attuariale dei trattamenti previdenziali, che deve essere predisposto secondo la periodicità prevista dalla normativa vigente e, significativamente, ogni qualvolta si renda necessario in relazione all'andamento economico-finanziario dell'Ente. Questa flessibilità nella tempistica di redazione del bilancio tecnico-attuariale rappresenta un importante strumento di monitoraggio e controllo della sostenibilità del sistema previdenziale nel lungo periodo.

Il secondo comma dell'articolo introduce un principio cardine della gestione economico-finanziaria dell'Ente: l'obbligo di perseguire costantemente l'equilibrio del bilancio. Questo principio non è posto in modo astratto, ma viene ancorato alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico-attuariale, creando così un collegamento diretto tra la gestione corrente e le proiezioni di lungo periodo. Tale disposizione riflette la necessità di garantire non solo la sostenibilità immediata del sistema previdenziale, ma anche la sua tenuta nel lungo termine. Il rispetto di tale principio che deriva dall'art. 2 comma 2 del D.Lgs. n.509/94, è assolto dal monitoraggio annuo tra i dati contabili e quelli attuariali che trova evidenza analitica nella Relazione sulla gestione del Bilancio consuntivo annuale dell'Ente.

Il terzo comma, infine, introduce un importante elemento di garanzia prevedendo che il rendiconto consuntivo annuale dell'Ente sia sottoposto a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte di soggetti qualificati, iscritti nel registro previsto dal Decreto Legislativo n. 39 del 2010. Questa previsione assicura un controllo esterno e professionale sulla gestione dell'Ente, rafforzando la trasparenza e l'affidabilità dei documenti contabili.

La previsione di una documentazione contabile articolata, unita all'obbligo di perseguire l'equilibrio di bilancio e alla sottoposizione del rendiconto a revisione esterna, crea un sistema di controlli e garanzie che tutela gli interessi degli iscritti e assicura la sostenibilità del sistema previdenziale.

CAPITOLO IV - RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

COMMENTO ALL'ARTICOLO 21 DELLO STATUTO EPPI – DIRITTO D'INFORMAZIONE

Art. 21 - Diritto d'informazione

1. L'Ente fornisce agli iscritti ed ai pensionati le informazioni utili per semplificare gli adempimenti, sia in fase di contribuzione, sia in fase di erogazione delle prestazioni.

2. In particolare l'Ente diffonde fra gli iscritti ed i pensionati la raccolta delle disposizioni che regolano la vita dell'Ente, e comunica tempestivamente tutte le variazioni ad esse apportate.

Da altresì informazioni sul contenuto delle convenzioni stipulate per la gestione finanziaria ed assicurativa del patrimonio dell'Ente.

3. L'Ente acquisisce e prende adeguatamente in considerazione le proposte e le segnalazioni, effettuate dai Collegi Provinciali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, dagli iscritti e dai pensionati per migliorare i servizi e le prestazioni dell'Ente.

4. Nel rispetto della normativa sulla privacy, l'Ente garantisce agli iscritti e pensionati la visione e l'estrazione di copia degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

5. La disciplina dell'accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive degli iscritti e dei pensionati dell'Ente e degli altri aventi titolo è regolata da Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

La disciplina statutaria dei rapporti con gli iscritti è improntata ai principi di trasparenza, partecipazione e tutela, nell'ottica di un rapporto collaborativo e costruttivo tra Ente e categoria professionale.

L'articolo 21 dello Statuto dell'EPPI, dedicato al diritto d'informazione, rappresenta una disposizione fondamentale che delinea i principi di trasparenza e comunicazione tra l'Ente e i suoi iscritti, stabilendo un quadro normativo dettagliato per garantire un flusso informativo efficace e completo.

La norma si caratterizza per la sua natura garantista nei confronti degli iscritti e dei pensionati, ponendo in capo all'Ente precisi obblighi informativi che vanno ben oltre la mera comunicazione istituzionale. L'articolo delinea un sistema di comunicazione bidirezionale, dove l'Ente non solo fornisce informazioni, ma si pone anche in posizione di ascolto rispetto alle esigenze e alle proposte provenienti dalla base degli iscritti.

Il primo comma dell'articolo stabilisce un principio generale di assistenza informativa, imponendo all'Ente l'obbligo di fornire agli iscritti e ai pensionati tutte le informazioni utili per semplificare gli adempimenti. Questa disposizione assume particolare rilevanza in quanto riconosce esplicitamente che la complessità delle procedure previdenziali richiede un supporto informativo costante. La norma distingue opportunamente tra la fase di contribuzione e quella di erogazione delle prestazioni, riconoscendo che ciascuna fase presenta specificità e necessità informative diverse che devono essere adeguatamente soddisfatte.

Il secondo comma amplia ulteriormente gli obblighi informativi, prevedendo la diffusione sistematica delle disposizioni che regolano la vita dell'Ente. Particolarmente significativo è l'obbligo di comunicare tempestivamente tutte le variazioni apportate a tali disposizioni, elemento che garantisce agli iscritti la possibilità di essere sempre aggiornati sul quadro normativo di riferimento. La previsione relativa alla

comunicazione del contenuto della gestione finanziaria del patrimonio dell'Ente rappresenta un importante elemento di trasparenza nella gestione patrimoniale, permettendo agli iscritti di conoscere le modalità con cui vengono amministrare le risorse dell'Ente.

Il terzo comma introduce un elemento di particolare innovazione, stabilendo un meccanismo di partecipazione attiva degli iscritti alla vita dell'Ente. La norma prevede infatti che l'Ente non solo acquisisca, ma prenda "adeguatamente in considerazione" le proposte e le segnalazioni provenienti dagli Ordini Provinciali, dagli iscritti e dai pensionati. Questa disposizione, pertanto, può contribuire al miglioramento continuo dei servizi e delle prestazioni dell'Ente. La scelta di includere sia gli Ordini che i singoli iscritti e pensionati, tra i soggetti legittimati a presentare proposte, garantisce una rappresentazione completa delle diverse istanze della categoria. Su tale aspetto l'Ente sin dalla sua istituzione ha assicurato l'esercizio di tale diritto anche con l'organizzazione annuale di incontri con gli iscritti organizzati con gli Ordini provinciali.

Il quarto comma affronta il delicato tema dell'accesso agli atti, bilanciando il diritto all'informazione con la necessaria tutela della privacy. La norma garantisce agli iscritti e ai pensionati il diritto di visione ed estrazione di copia degli atti, ma subordina tale diritto alla necessità di curare o difendere interessi giuridici. Questa formulazione riflette un equilibrato temperamento tra il diritto all'informazione e la tutela della riservatezza, ponendo come discriminante la presenza di un interesse giuridicamente rilevante.

Il quinto comma, infine, rimanda ad un apposito Regolamento la disciplina dettagliata dell'accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive. Significativo è il riferimento esplicito alla legge 241/1990, che costituisce il quadro normativo fondamentale in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso.

L'articolo 21 si configura quindi come una disposizione di ampio respiro che va oltre la mera previsione di obblighi informativi, delineando un sistema articolato di comunicazione e partecipazione. La norma riflette una concezione moderna del rapporto tra ente previdenziale e iscritti, dove la trasparenza non è intesa come un mero adempimento formale ma come uno strumento essenziale per garantire la partecipazione consapevole degli iscritti alla vita dell'Ente.

La trasparenza e l'accessibilità delle informazioni rappresentano infatti elementi fondamentali per garantire la fiducia degli iscritti nella gestione dell'Ente e per permettere loro di effettuare scelte consapevoli in materia previdenziale.